Sentenza

n. 113 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

LEONARDO VENTURINI **Presidente relatore**

MARCO SCOGNAMIGLIO **I Referendario**

ANNALAURA LEONI **I Refendario**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63205 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di: CALZERONI GINO: C.F. CLZGNI55C12D583D, nato il 12/03/1955, a Figline Valdarno, residente in Via A. Manzoni, n. 12 – 50066 Reggello, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Bagattini (C.F.BGTFRC58B21C745Q;federico.bagattini@firenze.pecavvocati.it del Foro di Firenze e dall'Avv. Gaetano Viciconte, (C.F. VCCGTN59L10L353, Gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it), del Foro di Firenze, come da procura alle liti appositamente rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Viciconte in Firenze, Viale G. Mazzini n. 60, con elezione di domicilio digitale alla casella P.E.C. gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it-

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia

contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2025, Il Presidente relatore Leonardo Venturini, il Sostituto Procuratore Generale Paola Ciccarelli e l'Avv.to Barbara Borgiotti per il convenuto Calderoni-

RITENUTO IN FATTO

I. La richiesta della Procura erariale

Con atto di citazione ritualmente notificato, la locale Procura ha convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, Calzeroni Gino per ivi sentirlo condannare, nei termini e per le ragioni di cui dappresso, al risarcimento in favore dell'Azienda USL Toscana Centro del danno cagionato pari complessivamente ad euro € 198.621,29 (centonovantottomilase-icentoventuno/29:

1) danno all'immagine quantificato nel doppio del profitto dei reati contestati (€ 58.597,17), come risultante dagli accordi raggiunti in sede e ai fini penali per € 117.194,34;

2) danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, concernente la distrazione delle energie lavorative dai propri compiti istituzionali con conseguente disutilità della relativa spesa, quantificato in via equitativa nella misura del 20% del totale percepito nel periodo di riferimento (2016/2023) per un importo di € 78.798,88;

3) danno da assenteismo, avente ad oggetto la retribuzione specificatamente corrisposta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa, per un totale di € 2.301,00;

4) danno da appropriazione di beni pubblici, quantificato in € 327,07 corrispondente al valore dei farmaci ad uso ospedaliero di cui il convenuto si sarebbe appropriato.

Da ciò il danno erariale, individuato nella anzidetta richiesta somma complessiva di € 198.621,29, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e, dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese di giustizia.

II. La *notitia damni*

Il compendio istruttorio che ha condotto alla odierna fase giudiziale è l'esito della notizia di danno erariale, ritenuta specifica e concreta ai sensi dell'art. 51 c.g.c.; notizia idonea a dar luogo alla fase istruttoria, rileva la Procura, solo a considerare che detta notizia è rinvenibile in diversi articoli di stampa aventi ad oggetto le condotte assenteistiche del dr. Calzeroni Gino, medico in servizio presso l'ospedale di Figline Valdarno, settore amministrativo, in tal ruolo a seguito di sanzione disciplinare, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l'accusa di peculato e truffa ai danni dello Stato.

Con prontezza e nell'immediatezza dei fatti, denota l'Organo requirente, si è provveduto a delegare l'attività istruttoria al Comando Carabinieri Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (prot. 3495 del 09.7.2021) e a richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il prescritto nulla-osta all'utilizzo degli atti del procedimento penale 4668/2021 nonché all'Ufficio del GUP/GIP di Firenze i provvedimenti intervenuti nel menzionato procedimento penale. Il Calzeroni, infatti**, "***è stato colto nell'atto di commettere il reato di truffa aggravata essendo stato sorpreso, senza autorizzazione, all'esterno della sua struttura di lavoro dopo aver timbrato l'ingresso nell'ospedale. Egli,*

inoltre, è stato sorpreso con cose o tracce dalle quali appare evidente che egli aveva commesso il reato di peculato immediatamente prima. In particolare, è stato trovato con il denaro appena ricevuto quale compenso per visite svolte a domicilio" cui non era autorizzato. E' stato rinvenuto, separato dal resto del denaro riposto nel portafogli, l'importo di 80 euro, da ritenersi con pieno convincimento, per la citante, *il corrispettivo consegnato dalla sig.ra Gabrielli Gabriella per la prestazione appena ricevuta: identica considerazione va effettuata, secondo la Procura penale e quella contabile, per gli ulteriori 220 euro riconducibili alle ulteriori visite svolte quel pomeriggio, come confermato dalla escussione a s.i.t. delle pazienti visitate. I militari della PG hanno, inoltre, trovato, all'interno delle borse in possesso del medico, undici confezioni di farmaci recanti timbro "Farmaci ad uso ospedaliero", verosimilmente riconducibili all'Azienda sanitaria USL Toscana centro"*

II.1 La fase penale

L'ordinanza di convalida di arresto in flagranza in data 15 giugno 2021 e di contestuale applicazione di misura coercitiva emessa dal GIP – Tribunale di Firenze in data 18.6.2021.

Nell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura coercitiva è precisato che l'arresto è stato eseguito in flagranza dei reati di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Nell'ordinanza sono esaminate le fonti di prova e le dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza di convalida. Sul punto, il GIP ha precisato che *"Gino Calzeroni ha giustificato la mancata timbratura del cartellino e le sue uscite nel tempo in cui risultava in servizio come frutto di semplici dimenticanze dovute alla sua malattia (diabete insipido) ma non ha saputo*

spiegare il motivo per il quale le correzioni successive, almeno sull'orario di ufficio, non fossero conformi alla realtà. Con riferimento all'appropriazione delle somme di denaro, Gino Calzeroni ha sostanzialmente riconosciuto l'addebito ..."

Il GIP, nel convalidare l'arresto e disporre la misura degli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere, ha concluso ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e, in dettaglio:

a) quanto alla appropriazione di somme pubbliche (il denaro richiesto e ricevuto personalmente dai pazienti per le prestazioni *"intra moenia"* anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'Ente, omettendo il versamento all'azienda sanitaria) esclude "*la possibilità di essere in presenza di una mera negligenza in quanto il comportamento si è ripetuto moltissime volte, perché è stato oggetto di espressa richiesta da parte dell'indagato, perché frequentemente è avvenuto all'esito di visite domiciliari non autorizzate e, come hanno mostrato le intercettazioni, previsto voluto e programmato dal medesimo";*

b) quanto alla truffa aggravata per aver attestato ripetutamente la presenza in servizio attraverso l'alterazione dei sistemi di timbratura del badge, poiché *"il numero di episodi e l'indebita percezione di somme così conseguite, valorizzando la rilevante durata delle assenze, non consentono di ritenere che il danno sia economicamente non apprezzabile".*

In particolare, il Giudice ha ritenuto sussistente la gravità dell'accaduto per le seguenti circostanze*:*

c) duplicità delle imputazioni e del titolo di arresto in capo all'indagato;

d) pluralità degli episodi di truffa e di peculato; (gli episodi sono moltissimi,

scrive il GIP, e altri sono in fase di accertamento);

e) attenta programmazione delle fattispecie illecite, giungendo a formulare delle previsioni di guadagno illecito;

f) induzione dei pazienti al versamento in contanti anche rappresentando un maggiore importo del compenso in caso di pagamenti tramite sistemi che potessero lasciare traccia;

g) proposta diretta ai pazienti di visite domiciliari, nel tempo destinato alla sua attività istituzionale, anche allo scopo di garantirsi una maggiore impunità;

h) continuazione nella attività illecita sebbene ammonito a non ripetere *"le sue dimenticanze"*.

Nell'ordinanza di convalida, il GIP ha motivato la misura cautelare degli arresti domiciliari affermando quanto già sopra detto, che *"Gino Calzeroni ha giustificato la mancata timbratura del cartellino e le sue uscite nel tempo in cui risultava in servizio come frutto di semplici dimenticanze dovute alla sua malattia (diabete insipido) ma non ha saputo spiegare il motivo per il quale le correzioni successive, almeno sull'orario di ufficio, non fossero conformi alla realtà. Con riferimento all'appropriazione delle somme di denaro, Gino Calzeroni ha sostanzialmente, ritiene la Procura, riconosciuto l'addebito ..."*

L'Organo di difesa erariale, sulla scorta delle evenienze del procedimento penale ed in particolare la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ha rilevato che nella vicenda che qui ne occupa, quanto alla appropriazione di somme pubbliche (il denaro richiesto e ricevuto personalmente dai pazienti per le prestazioni *"intra moenia"* anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'Ente, omettendo il versamento all'azienda sanitaria) si deve escludere lo stato psicologico di mera negligenza

stante l'espressa richiesta da parte dell'indagato, poi rinviato a giudizio e condannato e le molteplici reiterazioni del fatto.

Gli eventi illeciti "*frequentemente si sono verificati all'esito di visite domiciliari non autorizzate e",* come hanno mostrato le predisposte intercettazioni, da considerarsi, queste, a chiusura dell'impianto probatorio, *a fronte di un vero e proprio sistema di perpetrazione di illeciti, previsto voluto e programmato dal medesimo";*

Danno economicamente valutabile deriverebbe anche quanto alla truffa aggravata per aver attestato ripetutamente la presenza in servizio attraverso l'alterazione elusiva dei sistemi di timbratura del badge, poiché, in ragione del numero elevato delle fattispecie illecite, si rileva in citazione, mutuando quanto affermato dall'Autorità Penale, *"il numero di episodi e l'indebita percezione di somme così conseguite, valorizzando la rilevante durata delle assenze, non consentono di ritenere che il danno sia economicamente non apprezzabile".*

II.2. La sentenza di patteggiamento, i capi di imputazione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha, in conclusione delle indagini, richiesto, in data 28 giugno 2022, il rinvio a giudizio del Calzeroni Gino per i seguenti reati:

1) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 314 cpv. c.p. *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, essendo dirigente medico dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno, autorizzato allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia di tipo "allargato", presso le strutture sanitarie dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno, dell'Ospedale Palagi e dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di denaro*

destinato alle predette strutture ospedaliere, in quanto provento dell'attività libero professionale intramoenia esercitata dal medesimo (avente ad oggetto attività di algologo), se ne appropriava ricevendo nelle proprie mani i compensi per le suddette prestazioni, omettendone la registrazione e la fatturazione, nonché il versamento in favore delle citate strutture ospedaliere per un totale di euro 14.820

2) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 314 c.p., *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, essendo Dirigente medico dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno, avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di considerevoli numero di farmaci specialistici destinati all'utilizzo presso le predette strutture ospedaliere, se ne appropriava somministrando ai pazienti di cui al capo 1) detti farmaci, del valore complessivo di 327.07 euro.*

3) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640, commi I e II n. 1, c.p., *perché in qualità di Dirigente medico dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno***,** *addetto a mansioni amministrative con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'omettere di timbrare le uscite effettuate per esigenze personali, durante l'orario di ufficio, ovvero nel timbrare l'uscita manualmente, utilizzando a posteriori le proprie credenziali di accesso al sistema delle timbrature e dunque senza far uso dell'apposito badge, giustificando tale circostanza con la mera dimenticanza della timbratura o dello stesso badge, ma in realtà col solo scopo di attestare falsamente la propria presenza in ufficio quando invece ve ne si allontanava per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale — cioè determinati, tra gli altri, dalla necessità di recarsi presso le strutture dell'Ospedale Palagi*

e dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo o ancora presso private abitazioni per svolgervi attività libero-professionale a domicilio illecita in quanto non prevista dal suo contatto di prestazioni in regime intramoenia - induceva in errore i responsabili dell'Ufficio Personale dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno, procurandosi l'ingiusto profitto patrimoniale rappresentato dalla corresponsione della retribuzione per periodi temporali di lavoro non effettivamente eseguito (quantificabile, in diverse occasioni, in molte ore della giornata lavorativa), con corrispondente danno patrimoniale per il menzionato ente pubblico).

4) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640, commi I e II n. 1 c.p., *perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale. assunto dall'ex Azienda USI, 10 di Firenze (ora Azienda USL Toscana Centro), con contratto nr. 176 del 27.06.2006, nella posizione funzionale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione d'urgenza - Area Medica e specialità mediche — ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo da cui derivava l'incompatibilità con qualsiasi ulteriore prestazione professionale per la quale gli era garantita la percezione economica della collegata "indennità di esclusività", con artifizi e raggiri consistenti nell'aver omesso, anche con le condotte di cui al capo che precede, di comunicare l'esercizio di attività libero professionale (ciò in quanto l'eventuale comunicazione avrebbe comportato la cessazione o interruzione dell'emolumento) traeva in inganno l'amministrazione di appartenenza procurandosi l'ingiusto profitto patrimoniale rappresentato dalla corresponsione dell'indennità di esclusività per un totale di euro 43.767, 17, con corrispondente danno patrimoniale per il menzionato ente pubblico.*

La Azienda sanitaria si è costituita parte civile nel procedimento penale.

Con sentenza n. 736/2023, visti gli artt. 444 e ss. c.p.p., il GUP del Tribunale di Firenze ha applicato al Calzeroni Gino la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati a lui ascritti.

La sentenza, pronunciata e depositata in data 12 maggio 2023, è divenuta irrevocabile il 13 giugno 2023, come da attestazione del Tribunale di Firenze mediante annotazione di rito.

III. L'istruttoria e i suoi esiti

Il quadro probatorio di cui in citazione è il seguente:

> segnalazione del Direttore della SOC della Direzione sanitaria di Presidio Ospedaliero di Firenze - d.ssa Claudia Capanni - al servizio ispettivo della AUSL di appartenenza, di diverse irregolarità riscontrate a carico del Gino Calzeroni;

> comunicazioni alla PG della coordinatrice del servizio ispettivo aziendale della Azienda USL Toscana Centro circa l'esito delle verifiche effettuate in data 3 marzo 2021 con accesso al poliambulatorio dell'Ospedale Serristori e delle successive verifiche documentali, confermate nel verbale di sommarie informazioni del 17 marzo 2021;

> dichiarazioni dei vari pazienti ricavabili dalle interviste e dai verbali di sommarie informazioni, dagli accertamenti della polizia giudiziaria compendiati e documentati nella annotazione del 15.09.2022 prot. 3659 e relativi allegati prodotta in esecuzione di delega;

> analisi dei tabulati dell'utenza in uso al sig. Gino Calzeroni e delle relative celle agganciate nonché dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche;

> risultanze dell'arresto in flagranza di reati;

> ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza e dichiarazioni del Calzeroni, ivi riportate, rese durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto;

> provvedimenti adottati nel procedimento penale;

> documentazione trasmessa, in riscontro a propri decreti istruttori, dalla Ausl Toscana Centro.

Va precisato che il dr. Calzeroni non risultava autorizzato alla libera professione domiciliare e alla LP ricovero ma solo alla LP ambulatoriale presso spazi aziendali negli orari espressamente previsti.

Rappresenta la Citante che:

il Direttore sanitario della SOC del Presidio ospedaliero di Firenze II, il 18 febbraio 2021, aveva segnalato al servizio ispettivo della AUSL di appartenenza del dr. Calzeroni Gino:

> diverse irregolarità relative alla timbratura dell'orario istituzionale ovvero l'assenza del professionista dal luogo di lavoro, sebbene il sistema di rilevazione ne attestasse la presenza;

> la presenza del Calzeroni all'interno di ambulatori per lo svolgimento della libera professione nonostante la timbratura del badge attestasse la sua presenza nello svolgimento di attività istituzionale.

La coordinatrice del servizio ispettivo aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro, sulla scorta della segnalazione sopra citata, ha eseguito, il 03.03.2021, un accesso presso il poliambulatorio dell'Ospedale Serristori di Figline Valdarno (luogo di servizio del Calzeroni e luogo deputato alle visite in libera professione) insieme al collega Daniele Danesi, essendo stati informati dalla dr.ssa Capanna *"che il Calzeroni in quel preciso momento, risultava aver timbrato in orario istituzionale nonostante lei stessa non lo aveva visto per*

tutto il giorno in Direzione Sanitaria, sua sede di servizio (situata al primo piano di un edificio adiacente il poliambulatorio ove il Calzeroni espleta la LP)".

Sintomatiche sono, secondo la Procura, talune vicende.

È stato, infatti, constatato quanto segue:

> in un caso, la presenza presso l'ambulatorio n. 4 del dr. Gino Calzeroni pur non avendo questi, per quella data, alcuna visita programmata in lista CUP libera professione;

> che all'interno dell'ambulatorio vi era una paziente ed un'altra era fuori in attesa;

> che quest'ultima, identificata in Daniela Giani, aveva riferito di aver fissato un appuntamento alle 16,30 per telefono direttamente con Gino Calzeroni a cui era solita pagare direttamente la prestazione e che ciò era accaduto almeno otto o nove volte negli ultimi due anni con pagamenti pari ad € 80/100 a prestazione.

La stessa coordinatrice del servizio ispettivo – dr.ssa Recchia - ha precisato alla PG (verbale a sommarie informazioni del 17.03.2021 13 prot.3122/2024, indica la Procura) che anche la paziente successiva del dr. Calzeroni – Vanna Quercioni – aveva confermato, durante la verifica del 3 marzo 2021, le riferite modalità di prenotazione delle visite e di pagamento diretto e in contanti del compenso al medico.

La dr.ssa Recchia ha, inoltre, segnalato alla PG come, da ulteriori verifiche, fossero emerse come svolte da Gino Calzeroni "*molte prestazioni su diversi pazienti in orario istituzionale e alcune prestazioni in giorni non autorizzati alla libera professione*" nonché l'irregolare timbratura degli orari di libera

professione senza che risultassero a sistema pagamenti di prestazioni in LP tali da giustificare l'attività.

Dalle interviste alle pazienti Giani Daniela e Quercini Vanna la Procura sarebbe giunta a conoscenza, quindi, che il pagamento delle prestazioni avveniva direttamente nelle mani del Calzeroni (solitamente il pagamento variava dagli 80,00 ai 100 euro), previo contatto telefonico diretto con il medico per la prenotazione della visita. Le pazienti riferivano di essere già state visitate in diverse precedenti occasioni dal medico, consegnando sempre nelle mani di questi il corrispettivo della prestazione.

Di particolare rilievo ai fini dell'accertamento del comportamento illecito del Calzeroni è risultata – si evince dagli atti fascicolati - l'acquisizione dei tabulati telefonici e delle timbrature dei cartellini di entrate ed uscita in servizio del medico. Con riferimento al lasso di tempo ricompreso dal 01.01.2021 all'08.04.2021, la Procura, sulla scorta delle evidenze penali, ritiene potersi ritener verificato, che:

il Calzeroni, ai fini dell'uscita dal servizio, non utilizzava il badge ma effettuava l'aggiornamento a posteriori e manualmente accedendo con le proprie credenziali al sistema e giustificando tale circostanza come mera dimenticanza delle timbrature o del badge. Tuttavia, gli orari inseriti sono risultati, il più delle volte, incompatibili con la presenza del professionista sul luogo di lavoro; in altre occasioni il medico timbrava con il badge sia l'entrata che l'uscita presso l'Ospedale ma poi, durante il servizio, si allontanava senza alcun giustificato motivo.

Stante come descritto in citazione, nel comportamento del Calderoni si ravvisa la violazione di questi del rapporto di esclusività con la propria Azienda.

Evidenza ancor più sicura se si considerano gli esiti degli accertamenti bancari. Tale dato risulta infatti ulteriormente comprovato dalle risultanze di questi, disposti ai fini del tracciamento delle somme contanti/bonifici che il medico percepiva dai pazienti e poi versava/faceva versare sui conti a lui riconducibili, anche indirettamente.

Il dr. Calzeroni risulta essere stato assunto dall'ex Azienda USL 10 di Firenze con rapporto di lavoro esclusivo, con contratto n. 176 del 27.06.2006, nella posizione funzionale di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione d'urgenza; con contratto n. 14 /10552 del 17/02/2009 è stato autorizzato a svolgere attività libera professionale intramuraria nella disciplina di terapia del dolore, nelle sedi aziendali, nei giorni e negli orari specificamente previsti: il dr. Calzeroni non risultava, come già cennato, autorizzato alla LP domiciliare e alla LP ricovero ma solo alla LP ambulatoriale presso spazi aziendali negli orari espressamente previsti.

L'anzidetto sanitario, a seguito di un precedente procedimento disciplinare (probabilmente riconducibile alla denuncia sporta nei suoi confronti, il 21.02.2019, da una sua paziente per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.) è stato assegnato a mansioni esclusivamente amministrative presso la Direzione Sanitaria di Serristori, fatta salva l'attività libero professionale nei limiti e con le modalità espressamente consentiti e sopra richiamati.

Quanto alle pazienti intervistate dall'ispettorato aziendale in sede di verifica sopra menzionata, dalla verifica delle prenotazioni CUP in LP del dr. Calzeroni è stato accertato che, nell'arco temporale tra il mese di novembre 2020 ed il 3 marzo 2021, non risultavano in favore delle pazienti Giani e Quercini prenotazioni e pagamenti, diversamente da quanto riferito dalle stesse pazienti

agli ispettori aziendali.

La Quercini, proprio nella giornata della verifica degli ispettori aziendali (il 3 marzo 2021), veniva invitata dal Calzeroni (che si affrettava, si riferisce in citazione, a regolarizzare anche la propria timbratura per il libero servizio) ad eseguire, diversamente da quanto avveniva di solito, il pagamento presso il CUP.

Inoltre, a seguito dell'acquisizione dei tabulati telefonici e delle timbrature dei cartellini di entrate ed uscita in servizio del medico, prendendo in considerazione il periodo dal 01.01.2021 all'08.04.2021, ed escludendo i giorni 11 e 25 gennaio, 1,8,15,22 febbraio e 1 marzo, giornate in cui il Calzeroni è stato autorizzato a spostarsi dal luogo di lavoro (Ospedale di Figline Valdarno) per recarsi presso l'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI) per attività di esecuzione vaccinazione, è stato accertato che:

> il Calzeroni, ai fini dell'uscita dal servizio, non utilizzava il badge ma effettuava l'aggiornamento ore dopo e manualmente accedendo con le proprie credenziali al sistema e giustificando tale circostanza per mera dimenticanza delle timbrature o del badge. Tuttavia, gli orari inseriti sono risultati, il più delle volte, incompatibili con la presenza del professionista sul luogo di lavoro in quanto se la timbratura di ingresso nel luogo di lavoro rilevata con il badge presentava celle (captate dall'utenza cellulare a lui in uso) riconducibili al luogo di lavoro, in quella di uscita, effettuata manualmente, le celle agganciate risultavano incompatibili con la presenza del medico presso l'Ospedale Serristori di Figline Valdarno;

> in altre occasioni il medico timbrava con il badge sia l'entrata che l'uscita presso l'Ospedale ma poi, durante il servizio, si allontanava senza alcun

giustificato motivo, rientrando solo per timbrare l'uscita come risulterà confermato dalle intercettazioni delle conversazioni con i pazienti e da quelle con la moglie preoccupata di ricordagli, anche più volte nella stessa giornata, di passare in ospedale per la timbratura (così secondo i rapporti investigativi); incrociando i dati delle timbrature concernenti gli orari istituzionali svolti dal Calzeroni, con l'agenda di prenotazione ed esecuzione delle visite espletate dallo stesso in ambito libero-professionale - prendendo a riferimento esclusivamente quelle svolte presso gli ambulatori di Figline Valdarno (FI) nelle giornate di mercoledì pomeriggio, orario 15,30-19 (in un periodo compreso tra l'01.01.2021 ed il 28.02.2021) - sarebbe stato riscontrato che il Calzeroni ha timbrato come se svolgesse attività istituzionale mentre ha eseguito negli stessi orari attività libero professionale (ciò secondo informativa dei CC).

La attività di intercettazione della PG sulla utenza cellulare intestata alla azienda sanitaria ed in uso a Gino Calzeroni ha consentito di ottenere riscontri ai fatti contestati. In particolare, la Procura rappresenta la piena conoscenza circa l'effettuazione illecita di visite a domicilio dei pazienti nella disciplina specialistica della Terapia del dolore: le singole vicende si svolgevano sostanzialmente così: il dr. Calzeroni comunicava all'interlocutore di avere l'agenda al completo presso gli ambulatori pubblici proponendo in alternativa, visite a domicilio, pur non essendo a ciò autorizzato e in violazione dell'art. 23 del regolamento della L.P. dell'Azienda USL Toscana Centro (ciò secondo informativa dei Carabinieri).

Risulta, altresì, documentato, secondo la Citante, l'elevato numero di visite domiciliari effettuate anche nei giorni festivi o in periodo di ferie. Il dr.

Calzeroni riferisce ripetutamente alla moglie, nelle conversazioni intercettate, di avere un gran numero di visite da effettuare (vgs. a titolo esemplificativo l'allegato alla informativa Carabinieri n. 118 bis nella quale il Calzeroni dice *"c'ho una caterva di persone … di cui due mi tocca farli anche gratis").*

La PG sottolinea come, sulla base delle sole intercettazioni e senza poter captare il sistema di messaggistica Whatsapp, prendendo a riferimento una settimana, ad es. dal 31 maggio al 6 giugno, il Nucleo ha individuato n. 18 visite domiciliari. Dato che sarebbe confermato dalla intercettazione delle conversazioni del Calzeroni con la moglie nelle quali le comunica il cospicuo numero di visite effettuate.

Inoltre, sempre dalle intercettazioni risulta che il medico, richiesto di prenotare una visita, indicasse l'agenda come piena pur non risultando, dalla analisi dei rapporti estratti dall'applicativo della AUSL, prestazioni ambulatoriali erogate dal Calzeroni e riscosse dal sistema sanitario in numero tale da colmare l'orario del medico. Ciò in moltissimi casi, come provato dalla documentazione versate in atti dalla PG (fra le moltissime, segnala la Procura, la sig.ra Rinalda Landi, la sig.ra Anna Chiarantini, Silvia Antonielli).

I dati raccolti, come già precisato, vengono confermati dalle sommarie informazioni rese alla PG da numerosi testi e riportate da pag. 22 a pag. 183 dell'informativa dei Carabinieri, cui parte attrice rinvia, dalle quali risulterebbe incontrovertibilmente, anche perché coerenti con le risultanze delle intercettazioni, che il Calzeroni richiedeva il pagamento diretto e in contanti del compenso senza rilasciare mai alcuna ricevuta, fissando appuntamenti in modo non tracciabile per il Cup ed effettuando anche visite domiciliari, durante le quali spesso eseguiva infiltrazioni con medicinali portati a seguito (quelli ad

uso ospedaliero).

Dunque, si sottolinea in citazione, numerosissime visite collocate in un arco temporale assai ampio effettuate sempre con le medesime modalità, anche in giornate e orari in cui il medico risultava in servizio istituzionale presso l'Ospedale**,** come verificato sulla base dei prospetti presenze forniti dalla azienda sanitaria e riportati nella informativa della PG.

La Procura richiama, tra i molti, la paziente Giulia Ricci che, sentita a sit il 14.07.2021, riferisce di conoscere il dr. Calzeroni da oltre 10 anni e di aver pagato nei primi 5 anni a volte al CUP LP, a volte direttamente al medico senza ricevuta mentre negli ultimi 5 anni, di aver pagato le visite domiciliari (€. 80 ciascuna) direttamente al medico, in contanti senza ricevute. La PG avrebbe accertato che il giorno 25.05.2021 in cui ha effettuato una visita domiciliare, tra le altre, alla signora Ricci, il Calzeroni, sulla base dei prospetti forniti dalla AUSL, risultava in servizio istituzionale continuativo presso l'Ospedale di Serristori dalle ore 7,44 alle ore 19,22 ma le celle agganciate dal cellulare sono incompatibili con la presenza a Figline Valdarno. Evidenzia la Procura che stesse modalità sarebbero confermate da Rosanna Rossi e Florio Squillone che, nel 2021, hanno dichiarato di conoscere il Calzeroni, rispettivamente da 6 e 8 anni**.**

Il carattere sistematico e risalente negli anni delle condotte antigiuridiche contestate al Calzeroni risulterebbe -si evince dall'atto di citazione - dunque documentato dalle convergenti ed univoche emergenze probatorie di cui alle informative della PG e dalle dichiarazioni a sit delle pazienti sulle date e numero delle visite: il medico, e di ciò è certa la Procura per periodo 2016-2021, avrebbe richiesto la consegna nelle proprie mani del denaro delle visite

eseguite anche durante l'orario di servizio istituzionale, così effettuando attività definita di natura *"privatistica"(* così la definisce la Procura), e violando il rapporto di lavoro di esclusività con la propria Azienda. Tale dato risulterebbe ulteriormente comprovato dagli esiti degli accertamenti bancari disposti ai fini del tracciamento delle somme contanti/bonifici che il medico percepiva dai pazienti e poi versava/faceva versare sui conti a lui riconducibili, anche indirettamente, compendiati nelle informative di PG pari a complessivi €. 26.170 nel periodo preso a riferimento dal 01.01.2016 al 15.06.2021 (giorno dell'arresto del Calzeroni).

A causa di un'attività divenuta frenetica il convenuto era giunto ad operare quasi in simbiosi con la moglie: infatti, sono agli atti molte intercettazioni delle conversazioni tra il medico e la moglie in cui questa ricorda al marito di passare all'Ospedale a timbrare il badge.

A rafforzare la fondatezza delle proprie ragioni parte attorea richiama la intercettazione con il sig. Mario Costi: fissato un appuntamento telefonicamente, il paziente chiede al Calzeroni "*gli devo dire la solita storia de ... c'ho da fa vedè dell'analisi?"* il medico gli risponde di sì, aggiungendo *"... sennò gli tocca pagà un monte".* E ancora *"se si fa passar di là ... una visita a lei gli costa il doppio".* O ancora, con il paziente Becocci, *"allora sono 80 ... se ce l'ha in contanti ... sennò sono 86,40 perché c'è quel margine piccolo ... ma ...del ... delle imposte ...".*

La Polizia Giudiziaria ha verificato i fatti contestati, si sottolinea in citazione, anche mediante attività OCP – osservazione, controllo e pedinamento- e quanto rappresentato risulta pienamente provato dagli accertamenti effettuati nel giorno dell'arresto del Calzeroni, il 15.6.2021 (vgs informativa da pag. 184 a

pag. 188). Infatti, in tale giornata, il Calzeroni, come d'abitudine, timbrava l'entrata istituzionale alle ore 07:42 ma non è presente alcuna marcatura di uscita. Sotto intercettazione e pedinamento da parte dei Carabinieri, il medico, alle 10,38 ha telefonato alla moglie per comunicarle che, a breve, sarebbe uscito dall'ospedale *(perché sennò non ce la fò a fa tutto per stasera per bene),* quindi ha effettuato una serie di visite domiciliari incassando il corrispettivo delle prestazioni, come accertato dai Carabinieri sia in esito a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire il denaro incassato conservato separatamente nel portafogli del medico, sia escutendo a s.i.t. le pazienti visitate in quella giornata che hanno confermato il pagamento delle somme senza rilascio di alcuna ricevuta. Deve essere segnalato che una paziente, subito dopo il trattamento domiciliare del Calzeroni, ha accusato un grave malore, quando il medico era già andato via ed è stata condotta dal 118 al Pronto soccorso dell'Ospedale di Careggi, dove è stata escussa dalla PG.

Durante la perquisizione, all'interno delle borse del medico, venivano trovate n. 11 confezioni di farmaci recanti timbro "*Farmaci uso ospedaliero"*, come sopra già detto, riconducibili alla Azienda sanitaria USL Toscana Centro come confermato dalla successiva perquisizione locale e contestuale sequestro presso gli ambulatori ove il Calzeroni espletava attività libero professionale e nei quali sono stati rinvenuti farmaci dello stesso lotto (così consentendo l'accertamento della provenienza anche dei blister per i quali era stata eliminata la confezione esterna con la dicitura *"Farmaci uso ospedaliero"*). Anche la paziente Parigi Giuliana, escussa a sit, consegnava ai Carabinieri gli involucri vuoti dei farmaci somministrati dal Calzeroni in data 15.6.2021, risultanti, anche essi, *"farmaci ad uso ospedaliero"*.

In conclusione della ricostruzione delle ritenute condotte antigiuridiche del Calzeroni, che vengono puntualmente confermati negli eventi del giorno dell'arresto in flagranza di reati, la Procura riporta la conversazione intercettata con la moglie alle ore 16.17 del 15.06.2021 nella quale il medico le dice *"che se non riesce a fare tutte quelle*" (le visite) *"programmate dovrà avere pazienza"* .

IV. I versamenti comunicati dalla Azienda USL Toscana Centro.

In riscontro a proprio decreto istruttorio, l'Azienda USL Toscana centro, con comunicazione acquisita in atti al prot. 2192 del 21.07.2023, ha comunicato che il dr. Calzeroni (dopo aver contratto atto conciliativo-transattivo) ha versato (contabili in data 17.04.2023) euro 58.597,17 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati all'azienda medesima in relazione alle condotte di cui alla richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, la somma è pari a quanto quantificato in sede penale in relazione alle poste relative ai capi 1 e 4 dell'imputazione:

> la indennità di esclusiva indebitamente percepita, calcolata con riferimento ai soli mesi in cui è accertato l'assenteismo fraudolento;

> i proventi della attività *intramoenia* di cui si è appropriato il medico.

Sono esclusi dalla somma corrisposta dal Calzeroni, cioè l'Azienda sanitaria non ha recuperato, fra gli altri, il valore dei farmaci di cui il Calzeroni si è indebitamente appropriato (€ 327,07) e le retribuzioni indebitamente percepite per periodi temporali di lavoro non effettivamente eseguito (l'assenteismo fraudolento per €. 2.301,00);

2.268,00 a titolo di spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nel processo penale.

L'Azienda ha, altresì, trasmesso una relazione attestante le retribuzioni lorde percepite dal Calzeroni negli anni 2016/2021 (prot. 3129 del 25.10.2024).

V. Le notizie di stampa

A conclusione dell'esposto quadro fattuale l'Organo Requirente espone di aver provveduto a verificare più compiutamente implementando con altri articoli di stampa (ai fini della constatazione del *clamor fori*) ciò che aveva costituito la notizia di danno e l'eco mediatica della vicenda, raccogliendo i numerosi articoli giornalistici.

A seguito di rituale notifica dell'invito a dedurre, il dr. Gino Calzeroni, ha presentato deduzioni difensive.

Tali deduzioni non sono state ritenute, dall'Organo di difesa erariale, idonee a superare gli addebiti contestati con l'anzidetto invito a dedurre.

In punto di diritto la Procura puntualizza che è stata l'attività investigativa che ha determinato l'esteriorizzazione ossia la percepibilità e conoscibilità obiettiva del danno erariale quale intervenuta modificazione patrimoniale negativa e la riconoscibilità della sua ingiustizia, così "*completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario".*

La Citante si sofferma, poi, sul valore e l'efficacia della sentenza di patteggiamento in questo mutuando e riaffermando numerosi "dicta" giurisprudenziali:

VI. **Il valore probatorio della sentenza di patteggiamento.**

Dice la Procura: **"***Deve essere in via preliminare riaffermato come - pur escludendosi, peraltro in continuità con l'orientamento giurisprudenziale contabile maturato ancor prima della cd. Riforma Cartabia, che la pronuncia penale a "pena patteggiata" sia assistita dall'efficacia extrapenale del*

giudicato e possa, pertanto, ex se esplicare efficacia in giudizi diversi - risulta immutato il ***diverso principio della "circolarità delle prove"*** *per la cui applicazione ai giudizi contabili milita la giurisprudenza contabile consolidata (ex pluribus, Sez. II App. n. 43/2020; n. 97/2020; n. 413/2021; n. 75/2023; n. 220/2023; n. 246/2023; n. 222/2024; 240/2024). Così che i giudici del risarcimento non sono privati del potere di attribuire alle pronunce penali di "patteggiamento" almeno il valore di mero "indizio" che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. Tale opzione ermeneutica è compatibile con il dato testuale che esclude il "valore probatorio" della pronuncia a pena patteggiata, con ciò evidentemente alludendo all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria "ammissione" di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio, senza con ciò elidere il ruolo meramente indiziante che essa può rivestire nell'ambito di un ben più ampio quadro probatorio e documentale il quale ben può trarre linfa vitale dalle indagini svolte anche in sede penale. Costituisce, infatti jus receptum che non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile "prove atipiche" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali, (in tal senso già, tra le altre, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152/0216, n. 647 del 2017, n. 37 del 2018, n. 173 del 2019, n. 15 del 2020, n. 66 del 2021, n. 195 del 2022, n. 194 del 2023; n. 95 del 2024). Il Giudice contabile può, dunque, acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale (anche se non ancora sottoposti, in*

quella sede, al vaglio del dibattimento: cfr. Sez. II App. n. 38/2014), e può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; atti dell'istruttoria penale o amministrativa; verbali di prove espletate in altri giudizi) sulle quali formare il proprio convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (e ora anche artt. 94 e 95 c.g.c.), così testualmente Sezione II Appello 222/2024 (conforme sentenza stessa Sezione 240/2024).

Si traggono poi le conseguenze in citazione: "*nel caso in esame il valore fortemente indiziante della sentenza di patteggiamento, soprattutto se valutata alla luce del precedente vaglio del quadro probatorio a carico del Calzeroni operato dalla ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza, trova ampio riscontro positivo nel ponderoso compendio documentale versato in atti ed acquisito da questa Procura mediante propria delega istruttoria ai Carabinieri*."

VII. L'assenteismo fraudolento.

Afferma la Procura che, dal compendio probatorio in atti, risultano dunque accertate numerose ingiustificate assenze dal servizio istituzionale che venivano occultate mediante artifici quali l'allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio e il ritorno nella sede medesima per la timbratura dell'uscita; la non utilizzazione del badge e l'aggiornamento manuale a posteriori, mediante accesso con le proprie credenziali al sistema, giustificando tale circostanza con la mera dimenticanza della timbratura, del badge etc.. Le cd. "dimenticanze" erano così frequenti da costringere il Direttore Sanitario ad ammonire più volte il Calzeroni**.**

Espone poi la Citante che, in altre occasioni, come sopra rappresentato, il dr. Calzeroni timbrava sia l'entrata che l'uscita con il relativo badge presso i rilevatori dell'Ospedale Serristori ma poi, durante il servizio, si allontanava per lunghi periodi e senza alcun giustificato motivo.

Compendia poi la Procura esponendo le seguenti evenienze:

>le intercettazioni autorizzate dalla Procura della Repubblica di Firenze sull'utenza utilizzata dal Calzeroni, come dimostrato dalla conferma della propria identità ai pazienti che telefonavano per prenotare la prestazione sanitaria, e le circostanze dell'arresto in flagranza;

> la fissazione delle visite mediche anche anticipando o posticipando gli orari in cui il Calzeroni era autorizzato alle prestazioni LP e, quindi, in orario deputato alla attività istituzionale;

> la effettuazione di terapie domiciliari in assenza di specifica autorizzazione e in violazione dell'art. 23 del regolamento della libera professione dell'Azienda Usl Toscana Centro e durante l'orario di servizio;

> oltre alla percezione diretta ed in contanti dall'utenza delle tariffe libero professionali.

Quant'anzi detto è stato interpretato dalla Requirente anche sotto la previsione del decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto l'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "false attestazioni o certificazioni", "*che al secondo comma dispone che, nei casi di cui al primo comma – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il la voratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – "il lavoratore,*

ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione."

A causa della palese violazione del principio di buon andamento della PA e della perdita di motivazione, o l'insorgere di spirito emulativo derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, il legislatore ha previsto una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, introducendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55-quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017).

Quest'opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine "*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55-quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose (*Sez. I Appello, sent. n. 391/2018;)"

VIII. Il Peculato.

La Procura si sofferma poi sui contorni di un'assunta perpetrazione di peculato, condotta punita dall'art. 314 c.p. concretantesi in illecito di particolare gravità contro la Pubblica Amministrazione in quanto offende i valori di rilievo costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica

Amministrazione.

Nel caso in esame, la Citante pone all'attenzione fatti gravissimi di asservimento della funzione pubblica ad interessi egoistici in un settore particolarmente rilevante e costituzionalmente tutelato quale quello della salute pubblica e, ancor più, specificamente nel settore della cd. Terapia del dolore, "*con palese, volontaria, odiosa violazione dei doveri di servizio mediante plurime condotte anche a contenuto omissivo e tese all'occultamento dell'illiceità commessa*".

Ritiene la Procura di dover evidenziare che, dalla documentazione in atti oltre che dalle circostanze dell'arresto in flagranza di reato e dalle stesse ammissioni dell'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, risultano provate:

> l'appropriazione del denaro destinato alle strutture ospedaliere in quanto provento dell'attività libero professionale intramoenia, attuata mediante il collaudato sistema di richiesta ai pazienti di pagamento diretto e in contanti della prestazione resa;

> l'appropriazione di farmaci destinati all'utilizzo presso le strutture sanitarie e, invece, somministrati ai pazienti di cui al punto precedente.

Ribadisce poi la Citante come sia quantificabile solo per difetto e in relazione al breve periodo di osservazione, la quantità di denaro pubblico e di beni oggetto di appropriazione da parte del Calzeroni attesa la effettuazione di visite a domicilio o comunque senza alcuna registrazione e/o rendicontazione sempre utilizzando per le terapie praticate i "farmaci uso ospedaliero" come dimostrato dalle confezioni rinvenute dalla PG nelle abitazioni dei pazienti e nella borsa del medico.

IX. Il danno all'immagine

La Procura ravvede nei comportamenti illeciti del Calzeroni la lesione del bene immateriale "immagine", tutelato da un diritto personale pubblico. Questo, portando detrimento al decoro, al costruttivo rapporto tra cittadino ed amministrazione, al comportamento di solidarietà collettiva, lede il rapporto fiduciario fra pubblica amministrazione e Stato Comunità con incisive ricadute anche sul funzionamento del settore sanità, per riferirsi a plesso amministrativo che qui ne occupa, o - per citare fattispecie di particolare gravità e ricaduta sulle pubbliche Casse- dell'amministrazione del Fisco. Constata, quindi, parte attrice l'oggettiva gravità delle condotte antigiuridiche reiterate nel tempo e concretantisi in molteplici fatti illeciti, aventi anche rilievo penale, risolvendosi le stesse nell'asservimento della pubblica funzione di tutela della salute dei cittadini a fini egoistici nel palese disprezzo dei propri doveri di servizio e della propria professione nonché nella appropriazione di denaro pubblico, con pagamenti "in nero", e di farmaci destinati ad uso ospedaliero.

In considerazione della natura e del contenuto delle condotte illecite del Calzeroni, per la quantificazione del danno all'immagine, allora, l'Organo di tutela erariale ritiene di fare applicazione, anche quale criterio di orientamento dell'equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., per il danno da cd. assenteismo fraudolento, del disposto dell'art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994, che fissa una tendenziale quantificazione del detrimento, in funzione limitativa, in misura pari al doppio "*della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".*

Pertanto, tenuto conto che le condotte poste in essere dal Calzeroni Gino risultano idonee ad integrare la perdita del prestigio nonché il grave detrimento dell'immagine e della personalità istituzionale dell'Amministrazione

d'appartenenza, attese le modalità, consistenza e circostanze delle condotte illecite, la diffusione della notizia, il settore di incidenza delle condotte stesse nonché i futili motivi e la più che probabile reiterazione delle condotte ben oltre, come sopra precisato, quanto accertato nell'intervallo temporale oggetto di osservazione e di accertamento da parte degli investigatori, la Procura quantifica complessivamente il danno erariale nel doppio delle utilità illecitamente percepite dal convenuto, come risultante dagli accordi raggiunti in occasione della menzionata transazione contratta ai fini dell'accesso all'attenuante e ai soli fini penali **e così per € 117.194,34** (€ 58.597,17 * 2), oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Quanto al rapporto fra sentenza declaratoria di patteggiamento e danno all'immagine la citante Procura non intravvede nella fattispecie a giudizio problematiche che coinvolgano difficoltà quanto al peculato ex art. 314 c.p., ascritto con ben due diversi capi di imputazione, che rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale come previsto dal c.d. Lodo Bernardo, d.l. 1° luglio 2009 n. 78 (convertito con Legge 3.08.2009, n. 102) e quindi non vi sarebbe dubbio alcuno sull'azionabilità del danno all'immagine;

quanto alla truffa aggravata, vengono in rilievo fatti integranti il cd. "assenteismo fraudolento" (v.supra) di cui all'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001) che introduce, ribadisce la Procura, una fattispecie autonoma di danno all'immagine, azionabile dalla Procura erariale indipendentemente da una sentenza penale di condanna e dalla qualificazione dei fatti in tale sede, non sussistendo alcuna pregiudiziale penale.

Soggiunge ancora la Citante che, quanto al solo plurimo reato di peculato, viene

in rilievo la questione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, ai fini della azionabilità del danno all'immagine, alla luce della nuova formulazione dell'art. 445, c. 1-bis c.p.p. recata dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). L'orientamento maggioritario di primo grado ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie di danno all'immagine il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. In questi termini si è espressa questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, secondo la quale *"la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extra-penali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione*. Al riguardo, si evidenzia come – mutuando la constatazione ancora dalla sentenza n.307 del 2023 della Sezione Toscana – *non è dato, nell'ordinamento rinvenire una sentenza extrapenale equiparabile ad una sentenza di condanna- anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., recata dall'art. 25 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in quanto il tenore letterale dell'eccezione introdotta al secondo periodo attiene espressamente alle equiparazioni stabilite da "disposizioni di leggi diverse da quelle penali", mentre la fattispecie in esame si fonda sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna frutto di interpretazione giurisprudenziale, confermata proprio dal terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. in presenza di una pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure*

erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio.

X. Interruzione e lesione del rapporto sinallagmatico

Proseguendo nell'esame delle tipologie di danno poste in essere dall'assunto comportamento antigiuridico del Calzeroni la Procura dà una definizione dell'interruzione del rapporto sinallagmatico che indica la mancata erogazione delle proprie energie lavorative a fronte di una retribuzione; questa si presenta dunque come *inutiliter data* e impinge i valori costituzionali del buon andamento, dell'efficienza e dell'efficacia della PA. La quantificazione della posta di danno, ancorata al compenso corrisposto vede le seguenti somme: negli anni dal 2016 al 2023 sono stati corrisposti euro 437.761,56; sulla somma va decurtata l'indennità, non dovuta e restituita, di esclusività che porta quindi il danno da ristorare in euro 393,994,30. La Procura ritiene equo applicare sulla retribuzione quale parte non dovuta perché *inutiliter data* la percentuale del 20%, individuando così la somma oggetto di condanna in euro 78.798,88.

XI. Assenteismo. segue

L'ulteriore posta di danno patrimoniale da assenteismo, di cui si ribadiscono i contorni, invece, ha ad oggetto la retribuzione specificamente dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa. Il danno, si assume, allora, non può che essere logicamente pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dall'art. 55 – quinquies D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa. (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali),

lo stesso è pari ad €. 2.301,00 (55,30 *41,62) (duemilatrecentounoeuro/00). La Forza di Polizia delegata alle indagini dalla Procura avrebbe, infatti, accertato, previa richiesta all'Ufficio personale dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro, che, in base al parametro contrattuale dell'anno 2021, l'importo lordo orario della retribuzione del Calzeroni era pari ad €. 41,62 mentre gli indebiti allontanamenti del Calzeroni dall'Ospedale ammontano a complessive ore 55,30 nel breve periodo di osservazione dal 01.01.2021 al 15.06.2021.

XII. Appropriazione dei farmaci

Ulteriore posta di danno è quantificata in €. 327,07 (trecentoventisette/07) ed è da riferirsi ai farmaci ad uso ospedaliero dei quali sarebbe stato possibile accertare, a seguito della perquisizione personale e sequestri, l'appropriazione indebita da parte del Calzeroni. Anche per tale danno, la quantificazione viene ritenuta sicuramente in grave difetto, attesa la reiterazione nel tempo delle condotte antigiuridiche.

XIII. La difesa del Calzeroni

La difesa del convenuto si appunta, *in primis,* sull'eccezione dell'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per integrale risarcimento del danno, giudizialmente accertato, in sede penale, conseguente alla transazione stipulata con l'Azienda Sanitaria.

Rileva la difesa Calzeroni come con la sentenza penale sia stata comminata una pena pari ad anni 1 e mesi 10, determinata tenendo conto della diminuzione prevista dall'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma1 n. 6 c.p.

La suddetta attenuante trova applicazione quando risulta accertato da parte del Giudice penale che sia stato, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno. Infatti, il riconoscimento di detta circostanza attenuante richiede

l'accertata esistenza di un dato obiettivo, rappresentato dalla verifica dell'avvenuto integrale risarcimento, che fa venir meno la sussistenza di qualsivoglia altro titolo di danno per i medesimi fatti posti a fondamento.

Ciò posto, si ritiene dato certo che la transazione a tacitazione di ogni pretesa – stipulata con l'Azienda Sanitaria - abbia rappresentato l'integrale risarcimento del danno generato dalla condotta contestata all'odierno comparente.

XIII.1 Erronea valutazione degli effetti della sentenza penale di patteggiamento e delle risultanze penali. Mancato assolvimento dell'onere della prova. Insussistenza degli elementi fondanti la responsabilità erariale, con particolare riferimento all'esistenza del danno.

Evidenzia preliminarmente la difesa del Calzeroni che questi è stato condannato a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza che vi sia stata alcuna istruttoria dibattimentale, godendo del beneficio della sospensione condizionale, in quanto incensurato.

L'attuale assetto del processo di responsabilità erariale all'indomani della recente riforma che ha introdotto modifiche alla disciplina, contenuta nel codice di procedura penale (D.lgs. 250 del 2022 già menzionata), relativa agli effetti extra-penali della sentenza penale definitiva di patteggiamento nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, risulta, per la difesa, rilevante nel caso in esame, al fine di escludere la sussistenza della presunta responsabilità addebitata al comparente.

Come già cennato, la riforma "de qua" ha aggiunto all'art. 445 c.p.p. il nuovo c. 1-*bis,* a mente del quale: *"La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e*

non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". Si assume che nell'odierna vicenda, difformemente da quanto previsto dalla nuova disposizione, l'illecito amministrativo-contabile contestato – secondo la ricostruzione fornita del quadro indiziario - trova fondamento nelle risultanze del parallelo procedimento penale conclusosi con sentenza *ex* art. 444 c.p.p..

Con il proprio atto di citazione la Procura contabile si sarebbe limitata a richiamare il quadro indiziario emerso dal processo penale, senza fornire ulteriori e diversi elementi probatori a sostegno dell'azione esercitata.

Ed allora, osserva la difesa del convenuto, si deve rilevare come il legislatore abbia ridotto gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta, estendendo tali effetti non solo al profilo del giudicato, bensì a tutti i profili legati alla circolazione delle prove, qualora il loro utilizzo avvenga in altri giudizi, ivi incluso quello per responsabilità erariale.

Ciò determina, si rileva ancora, che nel giudizio erariale non possono essere pedissequamente richiamati - per la dimostrazione degli elementi fondanti la responsabilità – gli elementi posti alla base della sentenza penale.

Per la difesa Calzeroni, la nuova disciplina, infatti, ha inteso escludere proprio la rilevanza extra-penale di detti elementi, intendendo derogare espressamente al principio di non dispersione della prova ovvero al principio di libera

circolazione della stessa nelle diverse giurisdizioni, con lo scopo di incentivare la definizione anticipata del processo penale.

XIII.2 Il danno all'immagine

Le modifiche apportate all' art. 445 c.p.p. risultano aver influito anche sotto un diverso aspetto ovvero ai fini dell'integrazione del presupposto di ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, con particolare riferimento al danno all'immagine.

Il testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1-*bis*, come riformulato dalla novella legislativa, inciderebbe sulla equiparabilità della sentenza di patteggiamento *"ad una vera e propria sentenza di condanna ad altri fini",* negandola, come già detto, qualora non siano applicate pene accessorie (in termini, si richiamano Sez. giur. Puglia, sent. n. 270/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 409/2023). In tal senso militerebbe il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. che prevede, infatti, che leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna non producono effetti se non siano state applicate pene accessorie.

Il testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1-*bis*, come riformulato dalla novella legislativa, inciderebbe sulla equiparabilità della sentenza di patteggiamento *"ad una vera e propria sentenza di condanna ad altri fini",* negandola, qualora non siano applicate pene accessorie (in termini, Sez. giur. Puglia, sent. n. 270/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 409/2023). Orbene, così eccepisce il comparente, non essendo state applicate pene accessorie con la sentenza di patteggiamento, deve ritenersi che questa non possa neppure ad altri fini essere equiparata alla sentenza di condanna, essenziale per la configurabilità dell'azione per danno erariale, sotto lo specifico profilo del danno

all'immagine.

Nel merito, quanto all'irregolarità riscontrate nella timbratura del cartellino, queste sarebbero state tollerate dall'Azienda Sanitaria, stante i molteplici incarichi gravanti sul Calzeroni. Inoltre "*Proprio in considerazione della difficoltà di effettuare le timbrature previste e per evitare ulteriori dimenticanze, il Dott. Calzeroni richiedeva alla propria moglie di ricordargli tale incombente, dalla cui circostanza non può evincersi – come preteso in sede penale – che vi fosse un disegno criminoso diretto a perpetrare una truffa ai danni dell'Azienda sanitaria.*

In relazione alle circostanze affermate in quella sede, preme, inoltre, significare che il Dott. Calzeroni ha sempre comunicato ai pazienti di procedere alla prenotazione delle visite mediante il CUP e che comunicava ai medesimi di presentarsi senza appuntamento solo nei casi in cui vi fossero condizioni diagnostiche da verificare o esami ematici da controllare, senza che tali visite fossero oggetto di dazione di denaro nei suoi confronti.

Non probante, poi, risulterebbe il rinvenimento di somme di denaro durante l'arresto del Calzeroni e a seguito di perquisizione personale se si tien conto che quella presso l'abitazione del Dott. Calzeroni ha avuto esito negativo, non essendo stato rinvenuto denaro contante attribuibile alle visite effettuate.

Non vi sarebbe poi un danno concreto ed attuale poiché le somme di cui si parla sarebbero state integralmente risarcite all'Azienda sanitaria, in conseguenza della (v. anche supra, in tesi di parte attorea) transazione stipulata per una voce pari ad un importo di € 14.820,00, corrispondente all'esatto ammontare di danno contestato nel capo 1 di imputazione; il Calzeroni poi, ha corrisposto anche la cifra di euro 43.777,17 per quanto riguarda il capo IV di imputazione

per una somma totale di euro 58.597,17.

Stante l'assenza dell'elemento oggettivo e, quindi, il compimento di una condotta rilevante come fonte di responsabilità, preme al comparente evidenziare come non sussista nemmeno l'elemento soggettivo del dolo e neppure della colpa grave.

Nell'atto di citazione è stato contestato, infatti, al Dott. Calzeroni di aver realizzato le condotte con dolo, acquisendo tale elemento soggettivo dall'esistenza della sentenza di patteggiamento: così opinando la Procura, ne deriva che l'atto di citazione risulta privo dell'allegazione del dolo "erariale", come richiesto dalla modifica normativa introdotta dall'art. 21 della L. n. 120 del 2020. Nel caso "de quo", non emergerebbe alcun elemento che dimostri la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1 L. n. 20 del 1994, secondo i nuovi confini del dolo erariale, ovvero della volontà specifica di arrecare un danno all'erario.

Orbene, tenuto conto della rilevanza che tale acquisizione di colpevolezza mostra all'interno del presente giudizio sorge una valutazione di non utilizzabilità assoluta.

Più in dettaglio con riferimento al danno all'immagine il comparente richiama giurisprudenza a suo favore: "*il "clamor fori", inteso come diffusione all'esterno dell'amministrazione dei fatti lesivi del decoro e della reputazione della p.a., è elemento essenziale del danno erariale all'immagine della p.a. e non rileva come mera circostanza aggravante, nonostante esso serva anche come criterio di determinazione del danno (fattispecie in cui il giudice, precisato che il "clamor fori" non è connaturato alla commissione di un reato, ne ha ritenuto la sussistenza in relazione alla pubblicità e alla risonanza del*

processo" (Corte Conti Toscana, sez. reg. giurisd., 21/06/2012, n. 332).

Per quanto riguarda il danno all'immagine da assenteismo viene eccepito che la condotta del Dott. Calzeroni (consistente nella dimenticanza di timbratura poi successivamente regolarizzata) non può essere considerata affetta da falsità, sul mero presupposto di aver dimenticato di timbrare, in considerazione anche della plurima dislocazione delle proprie sedi di servizio, come già evidenziato.

Del tutto sprovvista di supporto probatorio è la tesi secondo cui le erronee timbrature siano la prova dell'ipotizzata truffa ai danni dell'Azienda sanitaria.

La quantificazione del danno all'immagine viene effettuata, in parte, con riferimento al reato rubricato come truffa, *ex* art. 640, comma 1 e 2 n. 1 c.p.c., non ricompreso tra i reati contro la pubblica amministrazione per i quali è possibile azionare successivamente l'azione erariale per danno all'immagine.

La quantificazione del danno all'immagine, nella somma complessiva di € 117.194.34, risulta, come detto, determinata in maniera equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. con specifico riferimento alla previsione dell'art. 1, comma 1 sexies della L. 20/1994, ovvero nella misura pari al doppio *"della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

La somma quantificata risulta essere, infatti, determinata nel doppio della somma erogata dal Dott. Calzeroni all'esito della transazione, della quale però non verrebbe tenuto in debito conto la specifica della medesima, composta per € 14.820,00 nel profitto derivante dalla percezione dei compensi delle visite effettuate e per € 43.177,17 nella quota di indennità di esclusività percepita unitamente alle retribuzioni.

La quantificazione risulta, pertanto, non corretta, in quanto il profitto del reato ovvero l'utilità percepita dal Dott. Calzeroni può essere individuata esclusivamente nelle somme di denaro incamerate in conseguenza delle visite effettuate e non anche nell'indennità di esclusività che è stata percepita e successivamente integralmente restituita all'esito della transazione, contestata nel processo penale a titolo di truffa (capo 4 di imputazione).

Alla luce delle modifiche normative *medio tempore* introdotte, si può ritenere che la volontà del legislatore sia di consentire l'azione per il danno all'immagine unicamente in caso di sentenze irrevocabili di condanna per uno dei delitti contro la P.A. previsto nel capo I, titolo II, libro II del codice penale. Ne deriva che possono considerarsi delitti commessi "in danno" dell'amministrazione pubblica, ai fini dell'applicazione della normativa in tema di risarcimento del danno all'immagine della P.A., necessariamente e unicamente i delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, rubricato "Dei delitti contro la Pubblica amministrazione", restando limitata o circoscritta la risarcibilità ai soli casi contemplati in una ristretta serie di reati, cioè quelli "propri" poiché commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità (individuati dagli artt. 357 e 358 c.p.) la cui consumazione realizzi una lesione dell'agire amministrativo, così da incrinare la fiducia dei cittadini verso la stessa P.A.

Nel caso di specie l'ipotesi delittuosa ascritta al convenuto, ossia il reato di truffa, non può consentire di procedere per il risarcimento del danno all'immagine, proprio perché esula dal ristretto novero dei delitti contro la P.A. tipizzati dal legislatore al capo I, titolo II, libro II del codice penale. Inoltre, *"il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, anche connesso a*

condotte di assenteismo fraudolento, non è assimilabile ad una sanzione automatica ma occorre che sia accertato, di volta in volta, verificando, in concreto, la sussistenza del clamor fori, presupposto essenziale per una risonanza del fatto illecito e una conseguente lesione dell'immagine dell'ente pubblico attraverso la diffusione dei fatti su organi di stampa e mass media anche locali, evidenziando che non è sufficiente la risonanza del fatto all'interno dell'ufficio interessato dalla vicenda" (Corte dei Conti Sicilia, Sez. giur., 27/03/2019, n. 213).

Per quanto attiene al danno derivante da lesione del sinallagma contrattuale, la difesa del Calzeroni eccepisce che quest'ultimo ha sempre svolto con la diligenza e la perizia richieste i compiti propri dell'ufficio presso cui era impiegato e, quindi, l'Amministrazione ha comunque tratto un'evidente ed innegabile *utilitas* dalle attività svolte nel periodo 2016/2023, interessato dai fatti addebitati.

Sulla base delle considerazioni esposte discenderebbe l'insussistenza del danno da violazione del rapporto sinallagmatico e, quindi, degli obblighi di servizio: dall'attività posta in essere dal Dott. Calzeroni non sarebbe derivato alcun danno da disservizio in capo all'Amministrazione interessata. Come si è già ribadito, infatti, nel periodo interessato dai fatti di reato il Dott. Calzeroni ha svolto in maniera continua e dedita l'attività dell'ufficio cui era preposto, recandosi presso l'Azienda anche nelle mattine del sabato proprio per far fronte alle attività di direzione sanitaria, che nel periodo Covid, richiedeva la definizione dei protocolli e dei percorsi da attuare prontamente.

In particolare, il danno non può dirsi sussistente qualora l'attività svolta dal soggetto imputato non sia da considerarsi compiuta interamente in spregio e in

violazione degli obblighi di servizio (in tal senso si richiama Corte Conti, Reg. Lombardia, Sez. Giurisd., 3 ottobre 2000, n. 1248).

Dunque, il danno da violazione del rapporto sinallagmatico contestato non deve ritenersi sussistente.

Inoltre, con riferimento alle varie tipologie di danno da tangente, da disservizio, da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione e danno all'immagine incombe sulla Procura l'onere della prova degli elementi della responsabilità venendo meno una presunta affermazione di sussistenza mediante il semplice richiamo a mere nozioni astratte di tali categorie.

La consistenza del danno va, poi, accertata con riferimento alle retribuzioni erogate a solo titolo di esclusività, che nel caso in esame sono già state risarcite, come cennato, dal comparente per un importo pari ad € 43.777,17, ovvero mediante integrale retribuzione delle somme percepite a titolo di esclusività.

Da ciò discenderebbe che il danno risulta già integralmente risarcito per tale causale, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia duplicazione del danno per il medesimo titolo.

Per quanto attiene la voce di danno da appropriazione di beni pubblici tale voce di danno risulterebbe non attribuibile al comparente, attesa l'insussistenza della prova che i farmaci rinvenuti in suo possesso fossero stati oggetto di indebita sottrazione, posto – ci si difende -che i medesimi non sono stati utilizzati, ma solo trasferiti da una sede ambulatoriale all'altra, per la cura dei pazienti nell'adempimento dei propri compiti istituzionali.

A prescindere dalla sussistenza dei presupposti sostanziali, tale voce di danno risulta ontologicamente incompatibile con la sentenza di patteggiamento per i delitti di peculato, in presenza di integrale risarcimento del profitto del reato,

come evidenziato nella sentenza divenuta irrevocabile.

Il richiamo al principio del *ne bis in idem* viene ancora invocato con riferimento alla sentenza penale con la quale è stata esclusa l'applicazione della confisca *ex* art. 322 *ter* c.p.c., pena la violazione del principio del già menzionato principio.

In tal senso, la difesa richiama "pedissequamente" le motivazioni fornite dal Giudice penale: *"Non può conseguire neppure la confisca ex art. 322 ter c.p.c. prevista – nella specie per i delitti di peculato, poiché l'integrale restituzione del profitto del reato è condizione di ammissibilità del patteggiamento e, quindi, la sua applicazione violerebbe il principio del ne bis in idem: "In tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter c.p.p,, determina la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva (Cass. VI n. 16872/2019)".*

Nella pubblica udienza del giorno 5 luglio 2025 Il PM pur riportandosi (i passaggi seguenti traggono elementi dal verbale d'udienza) integralmente, in via preliminare, all'atto di citazione, ha esposto elementi a favore dell'atto di accusa. Trattando della supposta inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse derivante dall'integrale risarcimento del danno giudizialmente accertato, secondo quanto sostenuto dalla difesa nella memoria di costituzione, ha evidenziato come con la valutazione di congruità della somma offerta a titolo di restituzione del prezzo o profitto del reato effettuata dal Gup, quest'ultimo svolga una valutazione che attiene esclusivamente

all'accordo raggiunto dalle parti ai soli fini dell'ammissibilità al rito agevolato del patteggiamento "secondo il noto criterio il crimine non paga". Questo elemento risulta confermato, ha ribadito, anche dalla previsione dell'art. 444 c.p.p. che esclude espressamente che il giudice del patteggiamento decida sulla domanda risarcitoria della parte civile. Nella valutazione del Gup viene dunque in rilievo l'accordo raggiunto dalle parti, sottolinea il PM, nonché l'integrazione del presupposto per l'ammissione al rito agevolato e cita in proposito la sentenza n. 20255/2025 della VI Sez. penale della Corte di Cassazione, dalla quale si evincerebbe che la valutazione di congruità non è effettuata sulla base di un compiuto accertamento giudiziale sul danno, ma sulla base della formulazione del capo d'imputazione da parte del pubblico ministero ordinario. L'insussistenza di un compiuto accertamento giudiziale, peraltro già affermato nell'atto di citazione, ha proseguito il PM, vale anche per quanto riguarda il valore della circostanza attenuante dell'art. 62, comma 1 n. 6 del codice penale, la cui applicazione tiene conto solo delle dichiarazioni del difensore della ASL, come evidenziato anche dalla sentenza di patteggiamento. Il PM ha affermato poi che non risulta condivisibile il richiamo difensivo al divieto di *ne bis in idem,* in quanto la Procura non ha contestato le poste di danno già oggetto di restituzione, e quindi il problema non si pone rispetto alle valutazioni fatte dal Gup. Ha aggiunto, inoltre, che non risulta conferente neppure la conseguenza che la difesa vorrebbe trarre dalla quantificazione effettuata dalla Procura del danno all'immagine. È evidente, prosegue, che il danno all'immagine viene quantificato in via equitativa con un criterio orientativo, e nel caso di specie la Procura ha già ritenuto di utilizzare, in un'ottica di *favor* per il convenuto, il criterio del doppio come parametro

applicato alla minor somma, rispetto al totale risultante delle utilità percepite, come già ammessa dal convenuto in sede penale.

Il PM, poi, ha affrontato il tema dell'art. 322 *quater* del codice penale. Ricorda che la stessa sentenza di patteggiamento chiarisce in merito, facendo riferimento alla sentenza n. 33260/2021 della VI Sez. penale della Corte di Cassazione, che in tema di reati contro la PA il patteggiamento, anche nella c.d. forma allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria, di cui al 322 *quater* c.p., poiché quest'ultima presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna e non anche quella di applicazione della pena. Sul tema difensivo dell'art. 322 *ter*, ovvero sulla confisca, il PM ha ricordato che l'argomento è affrontato anche nell'atto di citazione ed attiene anche al tema del *ne bis in idem* nel senso che la Procura non è incorsa in tale violazione poiché quelle poste non sono state contestate. Ha sottolineato inoltre che, per quanto riguarda l'indennità di esclusività, la Procura ha dato una propria delega al nucleo dei NAS finalizzata all'autonomo accertamento del danno erariale, la quale ha portato a una quantificazione sensibilmente diversa da quella calcolata dal PM penale, ovvero di molto superiore a quella risultante dal capo di imputazione, ma ha scelto di non farne oggetto di nuova contestazione, proprio per tenere conto di quanto già avvenuto in sede di patteggiamento.

Il PM ha nuovamente trattato il tema dell'inammissibilità dell'azione erariale, sostenuto dalla difesa, rilevando una contraddizione nella memoria di costituzione laddove, precisamente a pag. 4, si sostiene il valore di accertamento in sede penale della sentenza di patteggiamento che acquisirebbe forza di giudicato esterno, e subito dopo, a pag. 5, viene invece esclusa l'efficacia extra-penale della stessa sentenza a seguito della riforma c.d.

"Cartabia", ritenendo non condivisibili entrambe le interpretazioni.

Il PM ricorda poi che l'atto di citazione, nel richiamare il corposo compendio probatorio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dà la prova della circostanza che i pazienti che venivano visitati dal Calzeroni non passavano dal Cup e che, il giorno dell'arresto del convenuto, sono stati rinvenuti nella borsa dello stesso farmaci ad uso ospedaliero la cui confezione una delle pazienti, sentite nel corso delle indagini, aveva ancora nel cestino. Risulta quindi chiaro dagli atti, prosegue, che si trattava di un "sistema" che andava avanti da moltissimi anni, sebbene la Procura abbia ritenuto però di contenere il danno contestato al periodo in cui la prova risulta piena e concretizzata grazie a più soggetti, emergendo poi più fonti di prova, e quindi solo per il periodo dal 2016 al 2021.

Ha concluso richiamandosi nuovamente all'atto di citazione per le condotte contestate e per come sono state provate, precisando che il *clamor fori* non è elemento costitutivo dell'illecito contabile per danno all'immagine, e che la Procura ha fornito prova dell'evidenza di questo clamore, e ha insistito, infine, per l'accoglimento delle domande come formulate nell'atto introduttivo.

L'avvocato Borgiotti ha fatto riferimento integralmente a tutte le argomentazioni difensive già contenute nella comparsa di costituzione, riservandosi di replicare in dettaglio alle argomentazioni della Procura sull'interesse ad agire e sul risarcimento del danno richiesto. Ha affermato quindi che la Procura ha deviato il problema, in realtà, sulla valenza della sentenza di patteggiamento, soprattutto sul presupposto dell'integrale risarcimento del danno, necessario per poter addivenire a una sentenza di tal tipologia. Quello che, nel caso di specie, è diverso, ha proseguito l'avvocato, e

sui cui ha ritenuto necessario porre l'attenzione, non è tanto l'integrale risarcimento ai fini della sentenza di patteggiamento, ma la valutazione specifica che il giudice penale fa per applicare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale. Questo poiché, prosegue, nel momento in cui il giudice penale ritiene applicabile la circostanza attenuante segue un'interpretazione pedissequa di quella che è la norma penale. L'art. 62 c.p., n.6 a suo modo di vedere, richiede che venga obiettivamente ed oggettivamente valutato, da parte del giudice penale, se vi è stato un ristoro integrale, satisfattivo ed attuale del danno patrimoniale e non patrimoniale, secondo la nozione civilistica, del danno che deriva dal reato. Quindi, ha concluso che, se dalla sentenza di patteggiamento si evince che l'applicazione della circostanza attenuante è stata corretta, secondo il patrono del comparente non si può che ritenere che il giudice penale abbia ritenuto integralmente ristorato il danno, complessivamente inteso, che deriva dai fatti discussi in sede penale. Ha osservato, poi, che o il giudice penale ha errato nella valutazione per l'applicazione della circostanza attenuante, oppure non si comprende come nel giudizio penale si sia fatta applicazione di questa. La valutazione che fa il giudice penale, ha proseguito, non è quella di rimettersi al contenuto di un accordo intercorso tra le parti, che diventa irrilevante per l'applicazione dell'attenuante, ma l'effettuata valutazione obiettiva per l'applicazione dell'attenuante stessa. Il difensore ha affermato poi che la carenza di interesse ad agire che sussiste, secondo la difesa, nell'azione esercitata dalla procura, va ad incidere anche sulle altre poste di danno ma, soprattutto, sull'utilizzo che viene fatto, per l'applicazione, per la quantificazione e la ritenuta sussistenza del danno all'immagine. Se il presupposto di quest'ultimo è che vi sia, precisa,

un danno da reato proprio nei confronti della PA, se quel danno è stato previamente risarcito, l'avvocato Borgiotti non ravvisa in questo un riferimento per l'applicazione del criterio equitativo. Proseguendo nel ragionamento questi ha affermato che sicuramente non può essere computata, nel criterio equitativo, quella parte di danno che comunque è stata oggettivamente risarcita. Se il tema è la quantificazione del danno all'immagine, ha affermato l'avvocato Borgiotti, questo dovrebbe trovare come presupposto iniziale quelle somme che il soggetto ha incamerato a seguito delle visite ai pazienti e che sono state riconosciute e individuate, all'interno del giudizio penale, in quattordicimilaottocentoventi euro, con una riduzione del danno all'immagine in misura rilevante anche alla luce di un *clamor fori* che ha avuto una rilevanza mediatica molto limitata.

Per quanto riguarda il tema della valenza della sentenza di patteggiamento alla luce della cd. riforma "Cartabia", l'avvocato non ha ritenuto esservi contraddizione nella comparsa di costituzione, in quanto, l'intento e la *ratio* del legislatore appaiono piuttosto chiari, ovvero nel senso che la sentenza penale di patteggiamento non è equiparata alla sentenza penale di condanna e il suo effetto, pertanto, non può esplicarsi all'interno dei giudizi diversi da quello in cui è stata pronunciata. Vi è inoltre, ha proseguito l'avvocato, un ulteriore aspetto modificato della riforma che riguarda l'utilizzo della prova acquisita nel giudizio penale. Gli elementi e le indagini del processo penale possono essere sì utilizzati, ha affermato l'avvocato, ma come meri elementi indiziari, come chiarito anche da buona parte della giurisprudenza post "Cartabia", e non si può trarre da essi *tout court* la sussistenza della responsabilità dell'odierno comparente, mentre dall'atto di citazione della Procura non sembra di poter

rinvenire un convincimento proprio e dettagliato che possa trarre, da quegli elementi e indizi, l'esistenza di un danno erariale in tutte le poste di danno contestate. Sul danno da assenteismo, ad esempio, l'avvocato Borgiotti ha rilevato che se la Procura ha contestato solamente l'anno 2021, pur affermando che la condotta perdurava dal 2016, significa che la certezza dell'erronea timbratura e dell'assenteismo non è in atti.

Per quanto riguarda il merito e l'elemento soggettivo, infine, l'avvocato si è richiamato alla comparsa di comparizione e ha concluso insistendo, in via principale, per le conclusioni già formulate e l'assoluzione dell'imputato, e in subordine per la riduzione del danno.

Il PM è nuovamente intervenuto per ribadire, sull'art. 62, art. n.6) c.p., che il giudice del patteggiamento penale non è chiamato a fare l'accertamento del danno, così come non è tenuto ad andare a verificare la congruità del risarcimento. Cita nuovamente in proposito la recente sentenza della Cassazione, ovvero la sentenza n. 20255/2025 della VI Sez. penale. Per quanto riguarda il danno da assenteismo fraudolento, ha precisato che sono state contestate soltanto quelle giornate per le quali è stata raggiunta la piena prova della circostanza che il soggetto ha rappresentato falsamente la propria presenza in servizio con artifizi e raggiri, prova che è stata acquisita valutando complessivamente l'intero compendio probatorio, strutturato aggiungendo agli elementi del procedimento penale quanto emerso a seguito di delega specifica a fini di ulteriori elementi. Diverso però, ha continuato il PM, è il nesso sinallagmatico, dove necessariamente si fa ricorso a presunzioni fondate su indizi gravi precisi e concordanti, ricostruiti nell'atto di citazione, sulla base dei quali la Procura ha evidenziato l'esistenza di un "sistema Calzeroni" che si

protraeva da anni.

L'avvocato Borgiotti ha replicato in merito alla più volte citata sentenza n. 20255/2025 della VI Sez. penale che riguarda, a suo modo di vedere, il presupposto per l'applicazione della pena su richiesta e non fa minimamente menzione dell'applicazione dell'attenuante ex art.62 comma 1 n.6 c.p.. Ha proseguito argomentando che, se per l'applicazione dell'attenuante non si svolge alcun accertamento, ma ci si rimette soltanto all'atto di transazione *ab origine* motivo dell'attenuante, ciò significa che ogni qual volta che nel giudizio penale il difensore della parte va a dichiarare che vi è stato un accordo, è sufficiente che esso venga depositato anche in maniera oscurata, senza alcuna indicazione dell'importo, dal momento che ciò al giudice penale non interessa in quanto non deve effettuare alcuna valutazione sull'adeguatezza per applicare l'attenuante. In realtà, afferma l'avvocato, la *ratio* dell'art. 62 n. 6) del c.p. è quella di far sì che il reo si sia ravveduto e, quindi, spontaneamente sia andato incontro al danneggiato per ristorarlo e allievarlo dal danno che con la sua condotta ha comportato; nel caso di specie apparirebbe a suo parere un'applicazione completamente distonica del principio se, per un danno pari a circa cinquantamila euro, si fosse ritenuta sufficiente una transazione di mille euro. Concorda poi sulla necessità del raggiungimento della piena prova per l'imputazione. Sulle altre poste di danno, ritiene non essere sufficienti gli elementi presuntivi e indiziari, ma afferma che per imputare, ad esempio, il danno da disservizio per lesione del rapporto sinallagmatico o è necessario che la Procura raggiunga la piena prova su tutte le poste di danno oppure, se essa è stata raggiunta solo sul danno da assenteismo, allora non ci sono i presupposti, in assenza di prova certa, per la condanna sulle altre poste.

Il PM ha voluto precisare come la parola "certa", in riferimento alla prova del danno da nesso sinallagmatico, non sia appropriata, in quanto la prova può essere fornita anche in via presuntiva con indizi gravi, precisi e concordanti che la Procura ritiene, nel caso di specie, di aver fornito. Ha precisato poi, sull'art. 62, comma1 n. 6), che si tratta delle statuizioni civili, per cui non vi è accertamento del danno poiché il patteggiamento avviene in una fase antecedente al dibattimento, e in questo senso era stata richiamata la sentenza n. 20255/2025 della VI Sez. penale. Dato, quindi, che la sentenza di patteggiamento è sentenza su accordo delle parti, ha proseguito, mancando l'accertamento essa non può che derivare da una dichiarazione della parte civile che si professa soddisfatta senza alcun accertamento penale in tal senso.

Terminata la fase dibattimentale il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

XIV. Il Rapporto Organico

In esordio della trattazione in diritto, occorre affermare la correttezza, in punto di rapporto organico, della attribuzione di soggettività giuridica quale sottoponibilità del Calzeroni ad un giudizio di responsabilità amministrativa. Questi è infatti funzionario di un ente pubblico e, come tale integra uno degli elementi della fattispecie di tale giudizio.

XV. L'Inammissibilità per carenza di interesse

Occorre, anche, per priorità logico-giuridica, trattare in prima istanza l'eccezione della difesa Calzeroni, secondo la quale l'azione della Procura deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse. Ciò in quanto, per fruire dell'attenuante (ed il comparente ne ha fruito) di cui all'art 62 comma 1, n.6 l'imputato deve mostrare di aver provveduto all'integrale risarcimento del

danno.

L'art. 62, comma 1 n.6 (com'è noto, ai sensi di quanto disposto da detto articolo, "attenua il reato" se si verifica la circostanza dell'avere, prima del giudizio, "*riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*"), è sempre stato oggetto di contrasto interpretativo tra ragioni oggettivistiche (la primazia dell'integrale ristoro del danno causato) e soggettivistiche (l'istanza primaria della resipiscenza dell'imputato danneggiante).

In tempi non più recenti, la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 prima parte c.p. è stata qualificata nell'alveo delle circostanze soggettive poiché, in conformità a quanto si desume dai lavori preparatori del codice Rocco (secondo la relazione al Progetto definitivo del codice penale, questa circostanza è considerata «*non tanto dal punto di vista pratico, come causa cioè che facilita il soddisfacimento degli interessi delia persona offesa dal reato, quanto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacità a delinquere*» (*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, Roma, 1929, p. 118): la riparazione del danno deve provenire dall'imputato e rappresentarne una manifestazione esteriore di resipiscenza (Cass. sez. un., 5909/1988); conseguentemente, la Cassazione aveva escluso che l'autore del reato potesse giovarsi del risarcimento del danno effettuato dal proprio assicuratore ai fini della diminuzione di pena (Cass. sez. VI, 9 novembre 2005,

n. 46329).

Detta via interpretativa, va però rilevato, non configurava un filone univoco di giurisprudenza di legittimità in quanto alcune decisioni ammettevano, invece, che il risarcimento effettuato dal terzo assicuratore potesse integrare la fattispecie descritta dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. (v. Cass. sez. IV, 14 gennaio 1986, n. 7789; Cass. sez. III, 18 ottobre 1991, n. 12760, la quale afferma che l'attenuante in questione ha natura oggettiva, ma effetti soggettivi).

Il quesito circa la risarcibilità del danno da parte di un terzo – e, inevitabilmente, quello sulla natura oggettiva o soggettiva dell'attenuante in discussione – è stato oggetto di esame da parte della Consulta con la sentenza interpretativa di rigetto n. 138 del 23 aprile 1998.

In questa decisione, la Corte costituzionale ha ritenuto non corrispondente al vero che l'attenuante del risarcimento del danno sia improntata al ravvedimento del reo, evidenziando come, anche nell'ipotesi di inequivocabile resipiscenza qual è la cessione di tutti i beni dal soggetto attivo al danneggiato, la diminuzione di pena rimane subordinata al fatto che il danno in conseguenza di ciò risulti così integralmente risarcito.

la Cassazione si è espressa nel senso che il giudice ha la facoltà di sindacare l'entità del risarcimento attribuito al danneggiato, anche oltre la soddisfazione di quest'ultimo (Cass. sez.II 23 novembre 2016 n. 53023).

Simile attribuzione al Giudice di un così ampio potere discrezionale qualifica l'attenuante in questione di stampo altamente oggettivistico; all'opposto, il filone di carattere soggettivistico conduce a ritenere integrata la diminuente nel caso in cui il pagamento sia di entità tale da dimostrare un adeguato ravvedimento del colpevole, pur non arrivando a coprire integralmente

l'ammontare del danno causato (ad es. nell'ipotesi in cui l'autore del reato trasferisce al danneggiato una parte molto rilevante delle sue disponibilità, Cass. sez. II, 23 novembre 2019 n. 51192, secondo cui il potere di valutazione dell'integralità del risarcimento del danno discenderebbe dall'esigenza di ravvedimento del colpevole).

In tal senso, favorevole all'indirizzo che dà ragione alla fattispecie soggettivistica è Cass. sez. IV, 10 gennaio 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31250; invece, partendo da una base oggettivistica secondo cui, pur in presenza di una concreta volontà riparatoria, le condizioni patrimoniali dell'autore che impediscono l'integrale ristoro risultano ostative all'applicazione della diminuente in questione è Cass. sez. II, 23 novembre 2019 n. 51192 "*Va premesso che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa*"….ma, contra "*Orbene, se, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione Corte, la generica dichiarazione liberatoria della persona offesa non può fornire la prova di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015), nemmeno è possibile prescindere del tutto da essa, dovendosi tener conto dei riflessi soggettivistici insiti nella valutazione del danno e nelle modalità della riparazione (sia nel senso che la valutazione della congruità non può essere rimessa al giudizio esclusivo dell'offeso, sia nel senso che la valutazione dell'interessato debba rimanere indifferente all'organo*

giudicante, secondo cui il potere di valutazione dell'integralità del risarcimento del danno discenderebbe dall'esigenza di ravvedimento del colpevole" (ancora di recente, Cass. sez. IV, 10 gennaio 2017 , n. 31250).

Questo Giudice aderisce alla Suprema Corte di cassazione, V Sezione penale, che, in una recente pronuncia (Cass. Sez. V, 5 gennaio 2022 n. 116) ha affermato la natura soggettiva della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 cp, ponendo giustamente la ragione, ai fini della sua eventuale concessione, sul profilo della personalità dell'imputato piuttosto che sull'aspetto meramente satisfattivo del risarcimento, ciò anche qualora la "riparazione" oggetto della condotta prevista dal citato articolo, non comprenda ambedue gli aspetti costituenti l'accezione di "danno": quello materiale e quello morale.

Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, l'istanza giuridico-valoriale alla base della concessione dell'attenuante *de qua*, non è da rinvenirsi "*nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa" ma, piuttosto, "nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio, seppur non integrale, rappresenta comunque una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, dunque, della sua minore pericolosità sociale".*

Ebbene, tale *revirement* rappresenta una vera e propria revisione di orientamento rispetto al già menzionato contesto giurisprudenziale in tema di riconoscimento dell'attenuante "per aver risarcito il danno", soprattutto in ragione di un'interpretazione che non si attiene alla mera dizione letterale della norma. Quest'ultima, infatti, si è detto, esige che il risarcimento in questione sia "integrale", tracciando la linea di condotta necessaria alla sua concessione. Trattasi, invero, di un'attenuante, di natura soggettiva, che, trovando la sua

causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo adesso supplire un ristoro soltanto parziale (Sez. 2, n. 51192 del 13 novembre 2019, C., Rv.278368). Ne discende che anche la quietanza integralmente liberatoria non è *ex se* vincolante, essendo rimesso al sindacato giudiziale l'apprezzamento della neutralizzazione della pericolosità sociale che un totale ristoro può implicare. Ed è a tale potere discrezionale che si correla il simmetrico obbligo di motivazione, che può essere assolto anche senza che sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singole voci che lo compongono allorché un accordo transattivo (come nel caso di specie) , a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento.

Ma come principio generale valevole anche nel caso di specie, va richiamato quello per cui, a fronte di un atto conciliativo, o di mediazione o transattivo in cui parte offesa (Azienda USL Toscana Centro) si è dichiarata completamente soddisfatta (atto scrittura privata 15.3.2023) del versamento in proprio favore, (da parte del Calzeroni, della somma di euro 58.597,17, con riferimento al danno causato in relazione ai reati di cui al punto 1e 4 dei capi di imputazione) e si deve ricordare che a menzionati atti di mediazione o transattivo, non è astretto il giudice della responsabilità amministrativo contabile potendo l'Organo requirente – a tutela generale delle Pubbliche Casse- definire secondo più dettagliati elementi l'entità e le modalità del risarcimento-ristoro. E′ stato

chiaramente evidenziato che "*invero, l'azione del PM contabile, avendo anche carattere necessario, mai potrebbe essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle scelte delle singole amministrazioni danneggiate, dal momento che egli agisce "nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi: rappresentando l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati" (*Corte Conti, Sez.II App.253/2023;Cass. Sez. Un. sent. n.26659/2014*).*

Le PP.AA. ben possono governare i propri interessi particolari e concreti in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue (Cass. Sez.Un. ord. n. 20701/2013)" (vedasi anche Corte Conti Sez.II 277/2019; Sez.I App. 156/2021); ciò che deve essere rispettato è il principio generale del *ne bis in idem* ovvero l'applicazione doppia o plurima di un processo o di una sanzione. Ne caso di specie la Procura ha provveduto a considerare come già corrisposta, nell'ambito del proprio intento requirente, la somma di cui sopra, ottemperando al principio di civiltà oltre che giuridico, che vieta la doppia sofferenza legale.

A quanto sopra esposto si deve sommessamente aggiungere che, non solo se si aderisce al principio soggettivistico del termine " ristoro" del danno ma anche in generale, la valutazione di risarcimento dello stesso, veicolo per l'accesso all'attenuante sulla pena applicata su richiesta delle parti, non è anch'esso vincolante per il giudice della responsabilità amministrativa, la sentenza penale di cui sopra non avendo efficacia di giudicato in altri giudizi, non dovendosi applicare l'art 651 c.p.p..

XVI. Gli artt. 322quater e 322ter c.p.

Si tratta ora di valutare la valenza applicativa degli artt.322quater e dell'art.322 ter c.p. invocati da entrambe le parti. Pur con diverse disposizioni vanno trattate unitariamente in virtù di una parziale *eadem ratio* (in ciò si seguiranno i ragionamenti di cui alla sentenza 139/2021 della Sezione d'Appello della Sezione Sicilia) L'applicazione della sanzione accessoria della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 *quater* c.p. (*Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"*) viene esclusa dal Giudice penale, quando si trova ad applicare la pena su richiesta delle parti non già in ragione del presunto intero ristoro del danno per evitare la duplicazione illegittima dello stesso ma proprio in ragione della natura della sentenza di patteggiamento e del tenore testuale della norma che presuppone espressamente la pronuncia di una sentenza di condanna e non della sentenza di applicazione della pena su richiesta (vgs. giurisprudenza richiamata nella sentenza 736/2023).

L'art. 322 quater c.p. e la relativa previsione di riparazione pecuniaria è previsione di natura diversa e non sovrapponibile a quella legittimata nel giudizio contabile, e che introduce nell'ordinamento una forma di riparazione del danno diversa e autonoma come il risarcimento del danno all'immagine.

E ciò non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia "impregiudicato il diritto al risarcimento del danno" quanto piuttosto in considerazione

dell'assunto che nel giudizio di responsabilità amministrativa il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all'autore dell'illecito.

Si tratta, con evidenza, di un profilo peculiare che rende la riparazione pecuniaria cui il giudizio contabile mira teleologicamente diversa rispetto al profilo afflittivo connesso alla previsione penale (in tal senso puntuale è il richiamo operato nella sentenza di prime cure a Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 maggio 2014, ricorso n. 20148/09).

Peraltro :

> "il danno all'immagine non coincide con la "somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria", di cui all'art. 322 quater c.p., o con il "prezzo o del profitto del reato", di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p. "stante che "il comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 ….. è stato introdotto dalla legge n.190 del 2012, al fine di porre parametri precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane comunque equitativa";

> tale comma ha stabilito che nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, cosi introducendo una presunzione che si riferisce esclusivamente alla quantificazione del danno all'immagine e che ha carattere relativo, atteso che lascia la possibilità di una diversa liquidazione giudiziale in ragione delle prove acquisite nel processo.

Tale orientamento appare coerente con l'analisi operata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. Penale, Sez. VI sent. 16098 del 5.2 – 27.5.2020) che nell'evidenziare che "*la quantificazione dell'ammontare dovuto a titolo compensativo non è rimessa all'apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma forfetariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti*", ne mette in rilievo la natura di ""*sanzione civile accessoria" che, nella chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, consegue necessariamente ("sempre") alla condanna per i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso art. 322-quater c.p. e si caratterizza per una indubbia connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge è stata da questa Corte ricondotta nell'alveo della "pena illegale" (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, cit.)".*

Secondo la prospettazione dei Giudici della legittimità, quindi, è una "*una sanzione patrimoniale che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva, anche in sede esecutiva*".

Va detto che:

a) la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322- quater presenta caratteristiche del tutto peculiari, che la pongono su di un piano di eterogeneità rispetto ai tradizionali istituti "penalistici" e che ne rendono problematico l'inquadramento nelle categorie delle "pene accessorie" o delle "misure di sicurezza", costituendo essa piuttosto - come già rilevato - una sanzione di tipo

civilistico, sui generis nel panorama del nostro codice penale. Si tratta di una connotazione che ne impedisce l'applicazione al di fuori degli specifici casi nei quali essa sia espressamente prevista, in ossequio ai principi di legalità e di tassatività in materia penale (cfr. Cassazione Penale, Sez. VI sent. 12541 del 14.3 – 20.3.2019);

b) l'evidenziare che l'art. 322-quater c.p. non pregiudica l'azione di risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiato dalla condotta criminosa, sia perché riparazione e risarcimento del danno sono su due piani differenti - l'una quale obbligo del giudice penale di irrogarla in sede di condanna, l'altra da proporsi ad iniziativa del soggetto danneggiato, nella sede giudiziaria naturale (e, quindi, anche dal P.M. nel processo contabile) - sia in quanto la riparazione ha sempre carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato).

Ne deriva l'evidente funzione punitiva della riparazione ex art. 322-quater del c.p., cui si connette la natura di vera a propria sanzione, e l'immediata connotazione dell'essere prioritaria e prevalente rispetto all'aspetto riparatorio declinato nel *nomen iuris*, natura che la differenzia (al di là di eventuali interferenze operative) dalla coesistente funzione risarcitoria che lo stesso Legislatore chiarisce rimanere distinta ed impregiudicata (cfr. 322 quater c.p.).

Non può, quindi, dubitarsi che in presenza di una forma di riparazione coattiva, sottratta all'iniziativa volontaria del reo (e la cui comminazione è invece prevista come obbligo del Giudice), non risarcitoria ed, anzi, dotata di una peculiare funzione punitivo-deterrente indipendente e non coincidente con altre

azioni/sanzioni, la riparazione richiesta in sede penale in aggiunta e non in sostituzione della pena abbia natura e finalità diverse dall'azione risarcitoria veicolata nel giudizio contabile.

Da cui l'assoluta autonomia delle azioni penale riparatoria e contabile risarcitoria, e la non sovrapponibilità delle stesse, neanche in termini di importi sanzionati, anche, e non soltanto, in considerazione che nel giudizio contabile in esame viene in rilevo il più complesso profilo del danno all'immagine che travalica gli stretti termini del c.d. prezzo del reato. In conclusione: in ragione della natura della sentenza di patteggiamento e del tenore testuale della norma, non può conseguire ad essa la sanzione civile accessoria della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 quater c.p. (cfr. Cass. VI n. 33260/21, Moro: "*In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna e non anche quella di applicazione di pena che, nel prescindere dall'accertamento positivo della penale responsabilità dell'imputato, è solo equiparata ad una pronuncia di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riparazione pecuniaria ha natura di sanzione civile accessoria, sicché la sua applicazione in assenza dei presupposti di legge è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale", con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ".*

Invece, l'art.322 ter c.p.p. così recita**:** *Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320,*

anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo ((o profitto)).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

Va detto allora, che l'art. 322 ter prevede anche la confisca per equivalente, nel caso in cui non sia possibile confiscare direttamente i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. In questo caso, vengono confiscati beni di valore equivalente.

La norma si applica ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, come peculato, concussione, corruzione, ecc., indicati negli articoli 314-320 del

codice penale e può riguardare sia i beni dell'autore del reato che quelli di eventuali terzi che ne hanno tratto vantaggio, a meno che non siano estranei al reato.

La confisca, la cui relativa norma è stata introdotta con la legge n. 300/2000, in attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali ha lo scopo di privare il reo dei benefici economici ottenuti illegalmente e di prevenire ulteriori attività illecite. l'applicazione della sanzione

Tanto detto, non può conseguire neppure la confisca ex art. 322 ter c.p. prevista — nella specie per i delitti di peculato, poiché l'integrale restituzione del profitto del reato è condizione di ammissibilità del patteggiamento e, quindi, la sua applicazione violerebbe il principio del *ne bis in idem*: "*In tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322 ter cod. pen., determina la violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limitatamente alla disposta confisca, configurando l'applicazione cumulativa causa di illegalità della misura ablativa)* " (Cass. VI n. 16872/2019) Sul punto, comunque, più in generale (e quindi anche con riferimento alla confisca diretta) si era già espressa Cass.VI n. 9990/17, che in motivazione, ancorché per inciso, aveva rilevato che *"...effetto dell'adempimento della condizione processuale di ammissibilità di cui si è*

detto è quello, da un lato, di impedire all'imputato qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato e, dall'altro, di consentirgli di escludere l'applicazione, con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., della confisca ex art. 322 ter del profitto del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 quater a favore dell'amministrazione di appartenenza ... ".

XVII. La sentenza di patteggiamento

Si è visto, da quanto sinora detto, che fondamentale per il presente giudizio è il contenuto ma anche, e soprattutto il valore extrapenale della sentenza di patteggiamento.

Questo Giudice ritiene di doversi soffermare su detti profili.

Nella più recente ed approfondita interpretazione del Giudice della legittimità sulla efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento (per tutte Cass. civ. III sez. ord. 7014/2020) se da un lato non si disconosce "*la rilevanza dell'ammissione di responsabilità dell'imputato insita nelle ipotesi di condanna per patteggiamento*", dall'altro si valorizza il potere - dovere del giudice di considerare l'avvenuto patteggiamento "*come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione*".

Da ciò la conclusione di come la pronuncia penale a "pena patteggiata" sia assistita dall'efficacia extrapenale del giudicato e possa, pertanto, *ex se* esplicare efficacia in giudizi diversi; risulta immutato il principio della **"circolarità delle prove"** per la cui applicazione ai giudizi contabili milita la giurisprudenza contabile consolidata (ex pluribus, Sez. II App. n. 43/2020; n. 97/2020; n. 413/2021; n. 75/2023; n. 220/2023; n. 246/2023; n. 222/2024;

240/2024). Così che i giudici del risarcimento non sono *privati del potere di attribuire alle pronunce penali di "patteggiamento" almeno il valore di mero "indizio" che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. Tale opzione ermeneutica è compatibile con il dato testuale della cd. "riforma Cartabia (DLgs. 150 del 2022)" che esclude il "valore probatorio" della pronuncia a pena patteggiata, con ciò evidentemente alludendo all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria "ammissione" di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio, senza con ciò elidere il ruolo meramente indiziante che essa può rivestire nell'ambito di un ben più ampio quadro probatorio e documentale il quale ben può trarre linfa vitale dalle indagini svolte anche in sede penale. Costituisce, infatti jus receputm che non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ., Sez. III, n. 1954 del 2003), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile "prove atipiche" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali, (in tal senso già, tra le altre, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152/0216, n. 647 del 2017, n. 37 del 2018, n. 173 del 2019, n. 15 del 2020, n. 66 del 2021, n. 195 del 2022, n. 194 del 2023; n. 95 del 2024). Il Giudice contabile può, dunque, acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale (anche se non ancora sottoposti, in quella sede, al vaglio del dibattimento: cfr. Sez. II App. n. 38/2014), e può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; atti dell'istruttoria penale*

o amministrativa; verbali di prove espletate in altri giudizi) sulle quali formare il proprio convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (e ora anche artt. 94 e 95 c.g.c.), così testualmente Sezione II Appello 222/2024 (conforme sentenza stessa Sezione 240/2024*)*. Ne deriva, coerentemente, che (per tutte Cass. Sez. lav. sent. n. 5897/2020*)* la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità *"atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (vedi ex multis, Cass. 18/12/2017 n. 30328, Cass. 5/5/2005 n. 9358)*".

Ciò premesso, la dinamica processuale che porta alla definizione del procedimento penale con la sentenza di patteggiamento, se per un verso non determina l'accertamento effettivo dei fatti contestati, per altro verso presuppone comunque una preliminare e necessaria valutazione dei fatti in contenzioso, nell'ambito della quale il Giudice procede alla emissione della sentenza ex art. 444 c.p.p. solo se accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena patteggiata e, tra essi, in primo luogo, l'assenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

In altri termini, la prima delle condizioni per definire il giudizio penale con la sentenza di patteggiamento è che il Giudice penale sottoponga ad accertamento la circostanza che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità.

Si tratta di un vaglio di accertamenti preventivi e obbligatori, che sono condizione necessaria e che mirano ad escludere che il reato non sia stato commesso, e che il soggetto che chiede il patteggiamento sia estraneo ai fatti contestati.

E ciò fermo restando che (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. ord. 3643/2019) "*in base al principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, cui almeno in astratto tendono le previsioni di diritto positivo, per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell'autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale; la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444, II co., c.p.p.)*".

Peraltro, va da se che nel giudizio in cui la sentenza di patteggiamento viene richiamata - quale elemento alla cui stregua valutare la fondatezza dell'azione erariale – assume rilevanza il fatto storico dedotto quale violazione delle norma penale, mentre sono irrilevanti le ragioni personali o gli atteggiamenti psicologici sottesi dall'imputato alla scelta processuale di definire la vertenza penale con il patteggiamento che, in quanto tali, non possono incidere sulla valutazione storico materiale dei fatti di causa operata dal Giudice contabile investito della verifica della fondatezza/riscontro degli argomenti spesi a confutazione della realtà – si ribadisce, penalmente rilevante – sottesa.

L'insieme delle prove fattuali e giuridiche si ritraggono da quanto detto in fatto ed ora dappresso, mutuano (non vi era modo di dare un'impressione più icastica

degli illeciti perpetrati) da quanto detto dalla Procura, stante che, sul punto, le esili ed apodittiche eccezioni della difesa appaiono prive di ogni dato fattuale ed indiziario.

Questo ciò che la Procura chiama compendio probatorio.

Rispetto a quanto esposto in fatto si richiamano solo alcune note di approfondimento, recependole dalla citazione della Procura che si espressa con toni e fatti assai condivisibili cui nulla *contra* è stato detto, di significativo, dal comparente.

"*La informativa dei Carabinieri prodotta in riscontro a specifica delega di questo Organo Inquirente e corredata da ampio supporto probatorio fornisce piena prova dei fatti contestati al Calzeroni. Richiamato quanto ricostruito e provato nella sezione in fatto del presente atto anche con riferimento alle circostanze dell'arresto in flagranza di reato, si evidenzia come, in particolare, le intercettazioni delle conversazioni del dr. Calzeroni con la moglie, nel brevissimo periodo di osservazione, restituiscono il desolante quadro di una sprezzante, odiosa funzionalizzazione della propria attività – connotata peraltro da una peculiare rilevanza sociale attenendo alla terapia del dolore – a propri interessi egoistici connotati, peraltro, da una superficialità che rende ancor più inaccettabile, ove possibile, la condotta. Emerge, infatti, una sistematicità delle condotte antigiuridiche dell'odierno convenuto con una attenta programmazione delle attività illecite sia con la finalità di garantirsi una maggiore impunità (gli orari delle visite, i pagamenti non tracciabili; la gestione diretta del paziente) sia con l'intento di massimizzazione del profitto, formulando previsioni di guadagno illecito (il trillino cioè tremila euro settimanali) per soddisfare futili esigenze quali i tre giardinieri o la*

manutenzione della piscina (intercettazione della conversazione con la moglie: all3 annotazione NAS). Peraltro, senza preoccuparsi, nella frenesia, anche motoria, dell'attività antigiuridica per assicurarsi il trillino settimanale, della salute delle pazienti a cui praticava infiltrazioni a domicilio, lasciando rapidamente le abitazioni per recarsi nel luogo della visita seguente, così da accontentare la moglie che, altrimenti, lo avrebbe rimproverato (porta pazienza se non riesco a fare tutte le visite programmate per oggi, dice il medico alla moglie, nella conversazione telefonica intercettata del 15.06.2021). Ciò è dimostrato dalla sorte della paziente che ha subito un malore immediatamente dopo la terapia praticata dal Calzeroni, è stata soccorsa dal 118 e, poi, ricoverata all'Ospedale Careggi.

Il tutto aggravato:

> dalle indicazioni ai pazienti circa la maggiore somma da corrispondere in caso di pagamento con modalità tracciabili *"viene a costare un monte*" o *"c'è quel margine de ... delle imposte";*

> dall'impossibilità di quantificare, anche a fini fiscali, numericamente e quantitativamente le somme illecitamente percepite dai pazienti senza rendicontazione e/o registrazione;

> dalla contestuale percezione dalla Azienda sanitaria, dell'indennità di esclusività;

> dalla totale assenza di qualsivoglia scrupolo o minimo rispetto per la pubblica funzione svolta (il giorno dell'arresto, parlando – intercettato- con la moglie con riferimento alla necessità di andare dal meccanico il Calzeroni dice (*"giovedì mattina passo presto presto. Passo dall'ospedale timbro e poi si va presto"* dal meccanico).

XVIII.Del danno erariale.

XVIII.1. Le condotte antigiuridiche.

Dal contesto probatorio per questo Giudice risultano accertate numerose ingiustificate assenze dal servizio istituzionale occultate mediante una serie di artifici: l'allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio e il ritorno nella sede medesima per la timbratura dell'uscita; la non utilizzazione del badge e l'aggiornamento manuale a posteriori, mediante accesso con le proprie credenziali al sistema, giustificando tale circostanza con la dimenticanza della timbratura, del badge, quali dovute ad una patologia diabetica. Tali "excusationes" hanno indotto il Direttore Sanitario a richiamare più volte il Calzeroni.

"*Ma va detto che gli orari inseriti manualmente, tuttavia, sono risultati il più delle volte incompatibili con la presenza del dr. Calzeroni nel luogo di lavoro: infatti se la timbratura di ingresso rilevata con il badge presentava celle (captate dall'utenza cellulare in uso al medico) riconducibili al luogo di lavoro, in quella di uscita, effettuata manualmente (nella quale il dirigente attesta la presenza in servizio fino a quell'orario) le celle agganciate risultano incompatibili con la presenza dello stesso presso l'Ospedale Serristori di Figline Valdarno (FI) come sintetizzato nei prospetti della annotazione dei Carabinieri (e nei pertinenti allegati).*

In altre occasioni, come sopra rappresentato, il dr. Calzeroni timbrava sia l'entrata che l'uscita con il relativo badge presso i rilevatori dell'Ospedale Serristori ma poi, durante il servizio, si allontanava per lunghi periodi e senza alcun giustificato motivo, facendo rientro per la sola timbratura di uscita (vgs. prospetti relazione Carabinieri).

Come avvenuto, peraltro, anche il giorno dell'arresto e già programmato per il giorno successivo ("arrivo in Ospedale, timbro e andiamo a fare le nostre commissioni, dice alla moglie").

Inoltre, riscontrando i dati delle timbrature concernenti gli orari di servizio istituzionale del dr. Calzeroni, con l'agenda di prenotazione ed esecuzione delle visite espletate dallo stesso in ambito libero professionale, con riferimento esclusivamente a quelle svolte presso gli ambulatori dell'Ospedale ove il medico era incardinato, nelle giornate di mercoledì pomeriggio, orario 15,30 - 19,00 (in un brevissimo periodo di osservazione compreso tra l'01.01.2021 ed il 28.02.2021) è stato riscontrato, sulla base dei rapporti relativi alle visite svolte dal Calzeroni in LP fornito dall'Azienda sanitaria USL Toscana Centro, che le timbrature dell'orario di servizio erano sovrapponibili all'orario delle attività libero professionali svolte (vgs. sintesi atto citazione e relazione Carabinieri). Al riguardo, giova evidenziare come il Calzeroni fosse autorizzato all'attività LP nell'Ospedale di Figline proprio il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30-19 e, nel brevissimo periodo di osservazione, per la totalità dei mercoledì esaminati, il Calzeroni ha attestato sia l'attività ordinaria che libero professionale. Ciò consente di presumere, con una elevatissima probabilità, tale da essere un dato quasi certo, la sistematicità di tale condotta antigiuridica che copre quasi sicuramente ben più del periodo di pedinamento ed osservazione cosicchè non vi è luogo a denotare il comportamento del Calzeroni come esito di patologiche dimenticanze.

Dimenticanze che appaiono ancora più inverosimili se si considera che la stessa Direttrice della SOC aveva rappresentato di aver fatto presente all'ispettorato aziendale di aver più volte ammonito il Calzeroni perché non si verificassero

più le numerose irregolarità nelle timbrature (vgs. mail allegata alla integrazione della annotazione dei Carabinieri del 24 ottobre 2024); inoltre, la stessa Direttrice, nel giorno della verifica ispettiva interna segnalava l'assenza, "de visu" del medico durante l'intera giornata nel luogo di lavoro istituzionale. Le intercettazioni autorizzate dalla Procura della Repubblica di Firenze sull'utenza utilizzata dal Calzeroni, come dimostrato dalla conferma della propria identità ai pazienti che telefonavano per prenotare la prestazione sanitaria, e le circostanze dell'arresto in flagranza hanno, altresì, confermato:

> la fissazione delle visite mediche anche anticipando o posticipando gli orari in cui il Calzeroni era autorizzato alle prestazioni LP e, quindi, in orario deputato alla attività istituzionale;

> la effettuazione di terapie domiciliari in assenza di specifica autorizzazione e in violazione dell'art. 23 dell'azienda Usl Toscana Centro e durante l'orario di servizio;

> oltre alla percezione diretta ed in contanti dall'utenza delle tariffe libero professionali.

Inoltre, dalle intercettazioni emerge che il breve periodo di osservazione da parte della PG, peraltro avviato dalle segnalazioni e verifiche della stessa AUSL, ha potuto registrare solo la minima parte dell'attività illecita del medico, come confermato dalla contestazione in sede penale di condotte illecite dal 2017 al 2021. Infatti, il Calzeroni, nelle conversazioni telefoniche, riferisce alla moglie la propria intensa attività sanitaria svolta come un libero professionista e in violazione di ogni norma; così intensa, come detto, da rassicurare la stessa moglie sul guadagno di tremila euro in una settimana (ciò che veniva definito il "trillino"), procurando un ingente danno erariale alla

Amministrazione di appartenenza sia a titolo di danno non patrimoniale che patrimoniale; quest'ultimo, come si esporrà, sicuramente non risarcito dalle somme già oggetto di restituzione.

XIX. Il Peculato.

La condotta punita dall'art. 314 c.p. rileva la Procura in citazione, rientra tra i più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione compiuti dai pubblici ufficiali in quanto offende i valori di rilievo costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in esame, si impongono all'attenzione fatti gravissimi di asservimento della funzione pubblica ad interessi egoistici in un settore particolarmente rilevante e costituzionalmente tutelato quale quello della salute pubblica e, ancor più, specificamente nel settore della cd. Terapia del dolore, "*con palese, volontaria, odiosa violazione dei doveri di servizio mediante plurime condotte anche a contenuto omissivo e tese all'occultamento dell'illiceità commessa"*.

Giova evidenziare che, dalla documentazione in atti oltre che dalle circostanze dell'arresto in flagranza di reato e dalle stesse ammissioni dell'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, risultano provate:

> tanto l'appropriazione del denaro destinato alle strutture ospedaliere in quanto provento dell'attività libero professionale *intramoenia*, attuata mediante il collaudato sistema di richiesta ai pazienti di pagamento diretto e in contanti della prestazione resa;

> quanto l'appropriazione di farmaci destinati all'utilizzo presso le strutture sanitarie e, invece, somministrati ai pazienti di cui al punto precedente.

Inoltre, rappresenta la Procura e approva l'assunto questo Giudice, è quantificabile solo per difetto e in relazione al breve periodo di osservazione,

la quantità di denaro pubblico e di beni oggetto di appropriazione da parte del Calzeroni attesa la effettuazione di visite a domicilio o comunque senza alcuna registrazione e/o rendicontazione sempre utilizzando per le terapie praticate i "farmaci uso ospedaliero" come dimostrato dalle confezioni rinvenute dalla PG nelle abitazioni dei pazienti e nella borsa del medico.

Risulta lampante come le condotte antigiuridiche del Calzeroni siano idonee a radicare nella utenza la sfiducia nella Pubblica Amministrazione e un senso di diffusa illegalità nell'esercizio delle funzioni pubbliche con progressivo allontanamento dei cittadini dalle Istituzioni e perdita del senso dello Stato-Comunità.

XX. Il danno all'immagine.

La condotta del Calzeroni si configura chiaramente con la tipologia di danno, già prima menzionata, denominata "all'immagine"; la perdita del legame fiduciario fra istituzione e Stato Comunità, il detrimento della considerazione della prima, la mancanza di collaborazione e senso di solidarietà dei secondi. Tutto ciò ha effetti di rilievo quale danno-conseguenza (il danno in sé è di carattere immateriale, quindi danno -evento, quando gli effetti vanno a causare danno suscettibile di valutazione economica si parla di danno-conseguenza), di natura economica, nei più svariati settori nel caso di specie in quello dell'Amministrazione sanitaria.

Il danno all'immagine è, quindi, danno non patrimoniale subito dalla Pubblica Amministrazione, quale persona giuridica pubblica, conseguente alla diminuzione della considerazione diffusa tra i consociati in genere o in settori o categorie con cui la medesima abbia ad interagire ivi inclusi i propri dipendenti.

Si ribadisce, quindi, quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti (sentenza n. 10/2003/QM), con principi recepiti dalla giurisprudenza contabile di merito, detto nocumento è costituito dalla lesione di beni immateriali della persona giuridica pubblica, tale da comprometterne l'immagine nei confronti della collettività, ovvero, affermano le Sezioni Riunite, "*il diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità……ad organizzarsi ed agire secondo i predetti criteri "(enucleabili dall'art.97 Cost. e dalla l.n.241/1990, buon andamento, imparzialità efficacia, efficienza, trasparenza nella cura degli interessi pubblici primari tutelati dall'ordinamento) che costituiscono gli elementi caratterizzanti della propria immagine".*

Tali principi hanno trovato anche l'avallo del Giudice delle leggi (sentenza n.355/2010) che ha affermato che "*L'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all'"interno", le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. È indubbio come sussista una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale. Può ritenersi, infatti, che l'autorità pubblica sia titolare di un diritto "personale" rappresentato dall'immagine che i consociati abbiano delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità. Tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole "interne", improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione "esterna" di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all'amministrazione, di una tutela risarcitoria*".

Le condotte illecite contestate al Calzeroni sono, ad ogni evidenza, per quanto provato ed allegato, gravemente lesive dell'immagine, del prestigio e del decoro della Pubblica Amministrazione, violando questi volutamente e reiteratamente i doveri di servizio e con essi i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa. Ma ancor di più, inducendo l'utenza, in ragione della posizione di forza dovuta alla prestazione sanitaria di terapia del dolore, a non rispettare – e a ritenere che si possano non rispettare - le disposizioni sui pagamenti delle prestazioni sanitarie e la normativa fiscale.

Senza ulteriormente soffermarsi sulla natura, in generale, del danno all'immagine, occorre evidenziare come, nella fattispecie in esame, detto danno rinvenga i suoi confini genetici in maniera piana, atteso che i reati commessi dal sig. Gino Calzeroni sono oggetto della sentenza irrevocabile a pena patteggiata, pronunciata dal Tribunale di Firenze – sezione GIP/GUP (736/2023):

> quanto al peculato ex art. 314 c.p., ascritto con ben due diversi capi di imputazione, rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale come previsto dal c.d. Lodo Bernardo, d.l. 1° luglio 2009 n. 78 (convertito con Legge 3.08.2009, n. 102);

> quanto alla truffa aggravata, vengono in rilievo fatti integranti il cd."assenteismo fraudolento" di cui all'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001) che introduce una fattispecie autonoma di danno all'immagine, azionabile dalla Procura erariale indipendentemente da una sentenza penale di condanna e dalla qualificazione dei fatti in tale sede, non

sussistendo alcuna pregiudiziale penale. Nella sentenza 229/2023, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello così rende una limpida esegesi "*6. si osserva che la prova dell'an del danno all'immagine (peraltro ritenuta ex se sussistente dal legislatore nelle ipotesi di assenteismo fraudolento) possa ritenersi raggiunta nella sua ontologica esistenza in ragione dell'accertamento delle numerose assenze fraudolente dal servizio da parte del sig. e della notorietà dell'accaduto…*".

Ciò premesso, quanto al solo plurimo reato di peculato (di cui al precedente punto 1), viene in rilievo la questione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, ai fini della azionabilità del danno all'immagine, alla luce della nuova formulazione più volte citata dell'art. 445, c. 1-bis c.p.p. recata dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Al riguardo, si evidenzia come tale questione sia stata risolta positivamente dalla giurisprudenza contabile di primo e di secondo grado (*ex multis*, Corte dei Conti, Sezione II Centrale di Appello nn. 222 e 240/2024 e Sez. Giur. Lombardia, n. 31/2024).

L'orientamento maggioritario di primo grado ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie di danno all'immagine il secondo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 445 c.p.p. In questi termini si è espressa la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, secondo la quale "*la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extra-penali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione. Orbene,*

non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A.

Come accennato, il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici contabili e trova il proprio riferimento normativo nel quadro della disciplina della responsabilità per danno ingiusto all'erario e nella tutela dei beni della vita della reputazione e della credibilità della Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica, lesi dalla condotta criminosa dei propri dipendenti "(Sez. giur. Toscana, sent. n. 307/2023).

Nello stesso senso, si sono espresse, anche, la Sezione giurisdizionale Sicilia con la sentenza n. 137/2023; la Sezione giurisdizionale Veneto con la sentenza n. 142/2023; la Sezione di Appello Sicilia con la recente sentenza n. 2/2024; la Sez. giurisdizionale Umbria con le sentenze nn. 38/2023 e 53/2023; la Sez. giurisdizionale Marche con la sent. n. 19/2023 e la Sez. giurisdizionale Bolzano con la sent. n. 4/2023.

Ancora, con sentenza 31/2024, la sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha così risolto la questione, aderendo alla soluzione ermeneutica della Sezione Toscana e richiamando giurisprudenza di merito conforme: "*Anche questa Sezione si è già pronunciata su tale specifica questione, ritenendo che le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza contabile - all'indomani delle previsioni introdotte con il cd. "lodo Bernardo", D.L. 78/2009 art. 17, comma 30 ter, conv. in L. 102/2009- (ex multis, Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 325/2020; Corte dei conti, Sezione II Appello, n. 124/2020) - siano da confermare anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., recata dall'art. 25 del D.lgs. 10 ottobre 2022*

n. 150, in quanto il tenore letterale dell'eccezione introdotta al secondo periodo attiene espressamente alle equiparazioni stabilite da "disposizioni di leggi diverse da quelle penali", mentre la fattispecie in esame si fonda sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna frutto di interpretazione giurisprudenziale, confermata proprio dal terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. (cfr. Sezione giur. Lomb., sent. n. 69/2023; id. ord. n. 28/2023; id. sent. n. 1/2024)". (....)

L'orientamento maggioritario sopra richiamato ha ricevuto l'avallo delle Sezioni di Appello. Si richiama, in particolare, la menzionata sentenza 222/2024 della Sezione Seconda Centrale di Appello (confermata dalla sentenza della stessa sezione n. 240/2024) nella quale, a seguito di interpretazione della riscrittura dell'art. 445 c.p.p. ad opera della cd. "Riforma Cartabia", si rimarca che "*… per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una "condanna", introduce una sorta di fictio juris che impone all'interprete di considerare come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio. Il descritto percorso argomentativo e le relative conclusioni mettono la norma al riparo da possibili conflitti con il principio di legalità che governa il diritto penale, come cristallizzato nell'art. 25 Cost.: diversamente opinando, infatti, l'impalcatura*

costruita dalla riforma "Cartabia" rischierebbe di disgregarsi al cospetto della sequenza "nullum crimen nulla poena". L'irrogazione della pena concordata, infatti, pur non espandendo alcuna forza condizionante nei processi diversi da quelli penali, rimane pur sempre "condanna", dovendosi altrimenti ammettere che il reo soggiace a una "pena" in assenza di reato. In questa ottica, la terza parte dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. assume il valore di una vera e propria norma di chiusura del sistema".

Ragiona poi ancora così, condivisibilmente, la Procura *"Non deve, poi, tacersi come, nel caso in esame, anche i fatti contestati al Calzeroni e indicati nelle imputazioni di cui ai numeri 3 e 4 della sentenza sopra menzionata siano rilevanti ai fini che ci occupano. Infatti, il reato ascritto al Calzeroni di cui all'art. 640, commi I e II, c.p. concerne fatti integranti ipotesi di cd. "assenteismo fraudolento" per le quali la legge delega n. 15/2009, nell'individuare "principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici", ha demandato al Governo di "prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento ... del danno all'immagine subito dall'amministrazione" (art. 7, co. 2, lett. e). In sede di attuazione della delega, il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto l'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "false attestazioni o certificazioni", che al secondo comma dispone che, nei casi di cui al primo comma – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – "il lavoratore, ferme la responsabilità penale e*

disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione."

"Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55-quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017).

Quest'opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55-quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose". (Sez. I Appello, sent. n. 391/2018; in termini analoghi, ex multis, Sez. II App., sent. n. 662/2017; Sez.II App., sent. n. 140/2020). Ciò, in quanto l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine della P.A. derivante da ipotesi di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie speciale, appositamente tipizzata dal legislatore nel richiamato art. 55-quinquies del d.lgs. n.165/2001 (cfr. sentenze nn. 476/2015 e 825/2014 della I^ Sez. d'app., n.662/2017 della II^ Sez. d'app., nn. 536/2016 e 542/2016 della III^ Sez. d'app., nonché SS.RR.,

sent. n. 8/2015/QM), norma peraltro successiva rispetto a quella dettata, in linea tendenzialmente generale, in materia di danno all'immagine della P.A., dal richiamato art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009. Successivamente, l'art. 16, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato anche l'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo che «al comma 2, le parole "il danno all'immagine subiti dall'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater"», in tal modo uniformando la disciplina in materia di danno all'immagine conseguente ad assenze dal servizio realizzate con modalità fraudolente."

... Sulla descritta stratificazione normativa è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61/2020, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

In particolare, la Consulta, dopo aver compendiato l'evoluzione normativa in materia (significativamente riscontrando la presenza del riferimento al danno all'immagine tra i criteri direttivi della legge delega n. 15/2009, cui è seguito il decreto legislativo n. 150/2009), ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'ultimo periodo del comma 3-quater, che si riferiva alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, nonché, in quanto inscindibilmente connessi, del secondo e del terzo periodo del medesimo comma 3-quater dell'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 (inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116/2016) - che avevano introdotto un regime accelerato per la contestazione del danno all'immagine da assenteismo - per

ritenuto contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la già richiamata legge delega n.124/2015 non contemplava, tra gli ambiti materiali e i criteri direttivi della delegazione, alcun riferimento all'istituto del danno all'immagine della Pubblica amministrazione.

4. ... la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 61/2020 non ha travolto il comma 2 dell'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che tuttora prevede che, in caso di assenze arbitrarie dal servizio realizzate con modalità fraudolente, il lavoratore "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire (...) il danno all'immagine di cui all'art. 55 quater, comma 3- quater".

Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, la citata norma è "in definitiva, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 61/2020 (Sez. II app., n. 140/2020)".

.... Si ritiene, pertanto, che il venir meno delle specifiche disposizioni già dettate dal legislatore delegato relativamente al sottosistema del danno all'immagine da assenze arbitrarie, laddove contraddistinte da modalità accertative connotate da peculiare evidenza probatoria, lungi dal travolgere la peculiare disciplina, già introdotta dal legislatore fin dal 2009 e tuttora prevista dall'art. 55-quinques del TUPI con riguardo all'intero sistema del danno da assenze arbitrarie dal servizio fraudolentemente realizzate, non possa che comportarne la diretta applicazione all'intero settore speciale, ferma ovviamente rimanendo l'espunzione dall'ordinamento delle disposizioni, censurate dalla Consulta, di ordine procedurale ed estimativo contenute nel testo dell'art. 55- quater, comma 3-quater, del TUPI. (in termini analoghi, Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 140/2020 e sent. n. 146/2020 "..... (Sezione

Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello - sentenza 229/2023).

La fattispecie che qui ne occupa, quindi, l'assenteismo fraudolento. costituisce una fattispecie autonoma di danno all'immagine, azionabile dalla Procura erariale indipendentemente da una sentenza penale di condanna e dalla qualificazione dei fatti in tale sede, non sussistendo alcuna pregiudiziale penale.

XX.1 La quantificazione del danno all'immagine. I parametri di valutazione del danno all'immagine.

Orbene, alla valutazione di questo Giudice i fatti, e le presunzioni gravi precise e concordanti rappresentati dalla Procura dimostrano come le condotte antigiuridiche si siano protratte nel tempo, ben al di là del breve periodo di osservazione come posto in evidenza anche con riferimento alle contestazioni in sede penale, concretandosi in plurime azioni esecutive teleologicamente orientate a procurarsi intenzionalmente ingiusti e ingenti vantaggi patrimoniali a danno dell'azienda sanitaria.

Quanto alla valutazione del danno all'immagine, la giurisprudenza contabile ha elaborato i parametri in base ai quali procedere alla valutazione del danno all'immagine subito da una pubblica amministrazione (v. in particolare, i principi enunciati da Sez. riun. giur. n. 10/QM/2003 e richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva) e che hanno ancorato tale operazione a criteri di carattere oggettivo, soggettivo e sociale.

XX.2. Il criterio oggettivo.

Nel caso in esame, la Procura ha ritenuto di conferire la giusta enfasi innanzitutto al criterio oggettivo dell'entità (ritenuti giustamente di particolare gravità) dei fatti sotto i profili:

> della innegabile (e, per quanto qui più importa, questa e le seguenti

puntualizzazioni sono giudizio anche di questo Giudice) gravità delle condotte antigiuridiche protrattesi nel tempo e costituente una lunga serie di fatti illeciti, aventi anche rilievo penale, rappresentando questa anche un asservimento della pubblica funzione di tutela della salute dei cittadini a fini egoistici con oblio dei propri doveri di servizio e della propria professione con appropriazione di denaro pubblico, pagamenti "in nero", e farmaci destinati ad uso ospedaliero;

> della sussistenza di una preordinata perpetrazione delle fattispecie illecite per ottenere il massimo del profitto possibile; con la moglie "domina" nell'istigare il marito-medico a fine di inarrestabile sete di guadagno;

> del "metus reverentialis" posto in essere e dalla prospettazione di risparmi su quanto dovuto in caso di mancato rispetto della normativa; in tal modo non solo facendo venir meno entrate alla ASL Toscana Centro, ma anche causando l'insorgere sfiducia dei cittadini nella correttezza della azione dei pubblici agenti con ciò mostrando un pieno disprezzo del principio costituzionale di solidarietà e dovere tributario.

XX.3. Il parametro soggettivo.

Per quanto attiene al profilo soggettivo, spicca la figura di dirigente medico del Calzeroni ma ancor di più, in un giudizio di antigiuridicità che si configura anche come di piena stigmatizzanda anti eticità, lo specifico campo di specializzazione del sanitario (diagnosi e terapia del dolore).

XX.4. Il parametro sociale: il *Clamor fori*

Per quanto attiene all'accaduto, quale fatto notorio, la Procura sottolinea la rilevanza dell'avvio dell'indagine penale su segnalazione della stessa Azienda sanitaria di appartenenza e l'inchiesta interna avviata (cd. *Clamor Fori* interno), dato che dimostra l'intervenuta conoscenza all'interno dell'Amministrazione di

appartenenza delle condotte illecite del Calzeroni, l'arresto in flagranza di reato, la convalida dell'arresto con la applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari e le numerosissime pubblicazioni su quotidiani a tiratura nazionale e locale e sui siti web. Tutti fatti che questo Giudice riprende quale motivo di condanna nella loro oggettività.

La risonanza del cd. *clamor fori*, si è attuata, in sintesi, nei seguenti elementi motivazionali:

> il vasto campo di conoscenza e la vasta diffusione che la condotta illecita del Calzeroni ha avuto, sin dall'arresto in flagranza di reati; reati di particolare gravità per quanto attiene soprattutto la salute pubblica. Sul punto la Procura giustamente segnala:

> il procedimento penale;

> la rilevanza penale dei fatti contestati;

> l grado di diffusione della notizia nell'opinione pubblica.

Nell'atto introduttivo il presente giudizio la Citante ha allegato, dando così prova della piena sussistenza del *clamor fori*, gli articoli di stampa aventi ad oggetto i fatti sopra menzionati contestati al Calzeroni pubblicati non solo sulle testate giornalistiche locali ma anche su quelle diffuse sui siti web, "*così amplificando la risonanza mediatica della vicenda su una base potenzialmente globale e astrattamente persistente nel tempo, in modo indefinito, con il rinnovarsi della lesione come proprio delle informazioni diffuse sul web. "*

Orbene, la diffusione delle notizie ha, per quanto tutto esposto, la forza lesiva, opina questo Giudice, per profondamente minare il rapporto di fiducia che deve essere riposto nella Pubblica Amministrazione, nei pubblici impiegati in generale e nei medici del servizio sanitario pubblico in particolare.

In considerazione della natura e del contenuto delle condotte illecite del Calzeroni, per la quantificazione del danno all'immagine, allora, la Procura ritiene – ed il Giudicante è di questo avviso - di fare applicazione, anche quale criterio di orientamento dell'equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. per il danno da cd. assenteismo fraudolento, del disposto dell'art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994, che fissa una tendenziale quantificazione del detrimento, in misura pari al doppio "*della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".*

"Pertanto, tenuto conto che le condotte poste in essere dal Calzeroni Gino risultano idonee ad integrare la perdita del prestigio nonché il grave detrimento dell'immagine e della personalità istituzionale dell'Amministrazione d'appartenenza, attese le modalità, consistenza e circostanze delle condotte illecite, la diffusione della notizia, il settore di incidenza delle condotte stesse nonché i futili motivi e la più che probabile reiterazione delle condotte ben oltre, come sopra precisato, quanto accertato nell'intervallo temporale oggetto di osservazione e di accertamento da parte degli investigatori, si quantifica complessivamente il danno erariale nel doppio delle utilità illecitamente percepite dal convenuto, come risultante dagli accordi raggiunti in sede e ai soli fini penali ***e così per € 117.194,34*** *(€ 58.597,17 * 2), oltre rivalutazione monetaria e interessi".*

La misura del danno e la sua quantificazione appaiono saldamente ancorati nella normativa vigente e nella giurisprudenza prevalente; *contra* parte comparente tende solamente, invano, a sminuire la gravità del suo operato.

XXI. Il danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, da assenteismo e da appropriazione di beni pubblici.

XXI.1. Il danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico.

La figura del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che si aggiunge al danno da assenteismo oggetto del procedimento penale, *concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente, dai suoi compiti istituzionali con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019). Così la Sezione Giurisdizionale della Toscana con sentenza 97/2024 che chiarisce come l'ulteriore posta di danno patrimoniale da assenteismo, invece, "ha ad oggetto la retribuzione specificamente dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa. Il danno, pertanto, non può che essere logicamente pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dall'art. 55 – quinquies D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali)."*

Riprendendo quanto sopra esposto, risulta provato, alla stregua anche di copiosa allegazione come il Calzeroni – dipendente a tempo indeterminato della ex Usl 10 Firenze, con rapporto di lavoro esclusivo ed autorizzato con contratto n. 10552 del 17/02/2009 a svolgere attività libera professionale intramuraria nella disciplina di terapia del dolore - abbia, sicuramente nel quinquennio oggetto di accertamento, effettuato un'intensa, attività *"privatistica*" (così, come già prima rilevato, definita dalla Citante)**.**

La figura del danno da lesione di detto rapporto concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente, dai suoi compiti istituzionali con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019).

Come si vede, questa tipologia di illecito è figura di danno diversa dal c.d. "danno da disservizio", che ha ad oggetto, il "costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio", necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "disarticolare" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II Centr. App., sent n. 301/2018).

XXII. Il danno da assenteismo

Ancora diversa è, rifacendosi a quanto detto prima, l'ulteriore posta di danno patrimoniale da assenteismo, che ha ad oggetto la retribuzione specificamente dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa. Il danno, pertanto, non può che essere logicamente pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dal già menzionato art. 55 – *quinquies* D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita

percezione di emolumenti stipendiali).

Va detto, per quanto riguarda il Calzeroni, che questi intratteneva un rapporto di lavoro esclusivo ed autorizzato con contratto n. 10552 del 17/02/2009 a svolgere attività libera professionale intramuraria nella disciplina di terapia del dolore (anche in questo caso non si possono non riprendere le icastiche espressioni della Citante)- e che abbia, sicuramente, nel quinquennio oggetto di accertamento, effettuato un'intensa, attività *"privatistica"*, violando sistematicamente e in modo programmato il rapporto di lavoro in regime di esclusività secondo i contratti sottoscritti con la propria Azienda.

A parere del Collegio (data la assoluta attendibilità e dimostrazione dei fatti posti in essere dalla Procura) vi è stata una sistematica ed intensa condotta antigiuridica, attentamente programmata con numerosi e frequenti contatti telefonici ed una serialità di appuntamenti paralleli rispetto a quelli di ufficio (ciò risulta dall'insieme delle prove e da quanto emerso dagli accertamenti bancari) che conduce alla conclusione che il convenuto svolgesse una lucrosa attività illecita extraistituzionale – peraltro con utilizzo di materiale istituzionale – con spregio e danno dell'attività istituzionale e dei propri doveri di pubblico funzionario.

Non vi è chi non veda che, oltre alla ricostruzione probatoria sin qui descritta, emergono lampanti quelle presunzioni "*gravi precise e concordanti*" circa una "*menomazione*" della prestazione istituzionale resa.

"*Orbene, l'assenteismo fraudolento – oggetto anche del procedimento penale – costituisce, ad ogni evidenza, l'emersione fattuale di una più complessa ed assorbente attività illecita consistente nella compiuta programmazione ed organizzazione,……. delle visite anche domiciliari, fissando gli*

appuntamenti, procurandosi i farmaci ad uso ospedaliero per le terapie e formulando previsioni di guadagno dalla attività illecita (il trillino settimanale).

Le intercettazioni, la messaggistica whatsapp e le dichiarazioni a sit delle pazienti (si erano già visti in passato, il medico aveva già effettuato terapie domiciliari: già conosceva l'indirizzo di casa essendovisi recato più volte; vgs. a titolo esemplificativo, la conversazione Giuliana Parigi in data 14 giugno 2021, riportata anche nella ordinanza di convalida dell'arresto o il "faccio come al solito" del sig. Benassi) confermano l'esistenza di un "sistema" Calzeroni (in tal senso, le intercettazioni delle conversazioni con la moglie), ben collaudato e assai risalente nel tempo, con una tanto impegnativa e assai remunerativa attività lavorativa extraistituzionale illecita, incompatibile, anche per la assorbente attività di programmazione e organizzazione, con il corretto svolgimento dei compiti di ufficio (non l'ho visto tutto il giorno, scrive il Direttore Sanitario). Ciò per non soffermarsi sulle attività personali svolte sempre durante l'orario di servizio (si rammenta il meccanico nel giorno successivo all'arresto).

Non va tenuto conto, al fine di inficiare l'azione erariale (ed in tal senso milita l'unanimità della giurisprudenza della Corte dei Conti; tra le molte: Sez. Centrale Seconda Appello 253/2023, 277/2019; Sez. I Appello 156/202 1), della scrittura privata a causa conciliativa stipulata tra l'azienda sanitaria e il Calzeroni, atto censurabile anche nel suo contenuto dove nel sinallagma contrattuale il Calzeroni si impegna a corrispondere una somma esigua a fronte di evidenze che denotano la gravità del suo operato: i fatti contestati a rilevanza penale; l'arresto in flagranza di reati; le motivazioni del provvedimento

disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 72, co. 10.2 lett. b del CCNL 2019 Area Sanità (che la Procura allega come comunicazione Azienda prot. CdC 2192 del 21.7.2023) e le condizioni di ammissibilità al patteggiamento.

Orbene, la lesione del rapporto sinallagmatico, quale condotta antigiuridica contraria ai doveri di servizio, ha cagionato un danno all'Amministrazione di appartenenza *"correlato alla distrazione delle proprie energie lavorative, se sol si tiene conto che la retribuzione percepita dal convenuto è stata inutiliter data. Posto che, in linea generale, il danno da rottura sinallagmatica viene affidato, per quanto riguarda la retribuzione meritata, al prudente apprezzamento del Giudice, ex art. 1226 c.c. viene però quindi subito in evidenza, quale opzione circa il quantum, la retribuzione lorda percepita da chi ha posto in essere il comportamento illecito. Ed invero, l'entità degli emolumenti versati con riguardo alla posta di danno da disservizio (rectius da rottura del rapporto sinallagmatico), inducono la giurisprudenza ad affermare, che la quantificazione concreta di detto danno può essere affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del Giudice. A tal proposito, sono stati elaborati criteri di riferimento il cui impiego rappresenta un indirizzo ormai consolidato, fra cui la retribuzione lorda percepita dall'agente che ha causato il disservizio, sempre che sia dimostrata la inutilità, dispersione e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta illecita dell'agente"* (Sezione Toscana 97/2024, già citata).

XXIII. Danni da lesione del rapporto sinallagmatico e da assenteismo. Quantificazione.

Alla stregua di quanto sopra detto, il danno da lesione del rapporto

sinallagmatico cagionato dalla mancata resa del servizio nel periodo in cui il Calzeroni ha posto in essere le condotte in esame va quantificato con riferimento all'entità della retribuzione estraniata dalle finalità pubbliche cui era preordinata.

Al riguardo, questo Giudice concorda con la linea argomentativa proposta dalla Procura: si deve tener conto delle somme percepite dalla attività extralavorativa risultanti dagli accertamenti bancari, delle dichiarazioni rese alla PG dai pazienti sulla collocazione temporale assai risalente del "sistema" Calzeroni, della complessa ed articolata attività di organizzazione e programmazione della attività illecita in sintesi, come elementi probanti: la retribuzione lorda percepita dal Calzeroni nel quinquennio 2016-2021, come da comunicazione della azienda sanitaria calcolata al netto della quota relativa alla attività libero professionale pari a complessivi 437.761,56 così ripartiti:

anno 2016: €. 81.948,19

anno 2017: € 85.505,60;

anno 2018: €. 80.344,26;

anno 2019: €. 78.425,61;

anno 2020: €. 86.960,74;

anno 2021 (fino al 15/6/2021): €. 21.359,00;

anno 2023: €. 3.218,26.

Dall'importo complessivo sopra determinato va decurtata la indennità di esclusività non dovuta e già restituita (pari ad € 43.767,17) e così per un totale di **€. 393.994,39**.

Ritiene la Procura di poter quantificare in via equitativa il danno qui in contestazione nella misura del 20% del totale percepito nel periodo di

riferimento come sopra rideterminato (€. 393.994,39) e così per €. 78.798,88. Questo Giudice ritiene la sopra esposta metodologia di quantificazione del danno corretta, e così anche la somma risarcitoria che. per questa voce di danno, dovrà risarcire il Calzeroni.

XXIV.Il danno da assenteismo

Quanto al danno patrimoniale da assenteismo, che ha ad oggetto la retribuzione specificamente corrisposta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa. (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali), lo stesso risulta certo, dalle evenienze istruttorie ed è pari ad **€.** 2.301,00 (55,30 *41,62) (duemilatrecentounoeuro/00**)**. La Forza di Polizia delegata alle indagini dalla Procura ha, infatti, accertato, previa richiesta all'Ufficio personale Azienda sanitaria Toscana centro che in base al parametro contrattuale dell'anno 2021 l'importo lordo orario della retribuzione del Calzeroni è stato pari ad €. **41,62** (come *supra* esposto) e gli indebiti allontanamenti del Calzeroni dall'Ospedale per complessive ore **55,30** (nel breve periodo di osservazione 01.01.2021 al 15.06.2021)

Giorno 2021	Orario allontanamento	Orario timbratura badge/manuale	Differenza
14.01	12,02	14,5	-2,48
15.01	16,14	17,4	-1,26
19.01	8,32	17,28	-8,96
26.01	8,23	15,51	-7,28
29.01	13,3	17,45	-4,15

12.02	15,08	18,1	-3,02
16.02	15,21	18,37	-3,16
25.02	12,09	14,5	-2,41
02.03	16,18	17,5	-1,32
08.03	16,03	17,1	-1,07
16.03	14,32	18,03	-3,71
22.03	16,57	18	-1,43
29.03	13,31	17,51	-4,2
25.05	15,54	19,22	-3,68
08.06	13,18	20,35	-7,35
TOTALE		**-55,30**	

Questo Giudice ritiene suddetta posta di danno derivante da chiaro titolo illecito e la metodologia di computo dello stesso di caratteristica automatica.

XXIV. Danno da appropriazione dei beni pubblici.

Tale posta di danno va quantificata in €. 327,07 (trecentoventisette/07) ed è da riferirsi ai farmaci ad uso ospedaliero dei quali è stato possibile accertare, a seguito della perquisizione personale e sequestri, l'appropriazione indebita da parte del Calzeroni, come sopra diffusamente allegato e provato. Anche per tale danno, la quantificazione è sicuramente in grave difetto, attesa la reiterazione nel tempo delle condotte antigiuridiche.

In conclusione, quindi queste le poste di danno di cui si chiede il ristoro c per le quali questa Giudice emette condanna e la somma complessiva da risarcire:

1) danno all'immagine quantificato nel doppio del profitto dei reati contestati (€ 58.597,17), come risultante dagli accordi raggiunti in sede e ai fini penali per € 117.194,34 (scrittura privata del 15marzo 2023);

2) danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, concernente la distrazione delle energie lavorative dai propri compiti istituzionali con conseguente disutilità della relativa spesa, quantificato in via equitativa nella misura del 20% del totale percepito nel periodo di riferimento (2016/2023) per un importo di € 78.798,88;

3) danno da assenteismo, avente ad oggetto la retribuzione specificatamente corrisposta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa, per un totale di € 2.301,00;

5) danno da appropriazione di beni pubblici, quantificato in € 327,07 corrispondente al valore dei farmaci ad uso ospedaliero di cui si sarebbe appropriato.

Da ciò il danno erariale complessivo, individuato nella somma complessiva di € 198.621,29.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa, nell'entità di detta richiesta risarcitoria, non vi è una violazione del principio del *ne bis in idem,* in quanto la Procura si è astenuta dal chiedere quanto dal Calzeroni ha corrisposto, in forma conciliativo/transattiva avente titolo documentale atto di "scrittura privata" ovvero la somma di 14.820, relativa all'appropriazione, da parte del Calzeroni medesimo, delle somme ricevute dai pazienti che andavano rendicontate e fatturate (n.1 dei capi di imputazione) e la somma relativa all'illecita percezione dell'indennità di esclusiva, ammontante a euro 43.777,17. Le due poste giungono all'entità finanziaria di euro 58597,17, quanto ha corrisposto il Calzeroni. Va però precisato che detta somma si basa su dati sicuri, quali il numero dei pazienti (e le somme) che hanno erogato "

brevi manu" al Calzeroni il corrispettivo della visita, senza registrazione né fatturazione, ed il corretto computo del periodo in cui il medico in questione ha goduto immeritatamente dell'indennità di esclusiva. Riscontro di ciò si rinviene anche negli elenchi dei pazienti e negli anni del godimento dell'entità di esclusiva analiticamente riportati nella sentenza di patteggiamento del GIP competente, n.736/2023.

Segue a quanto motivato la condanna di Calzeroni Gino al pagamento della somma di euro198.621,29 (euro centonovantottomilaseicentoventuno,29**)**,cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 63205 del registro di segreteria, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, rigettata ogni altra eccezione e/o istanza condanna il sig. Gino Calzeroni, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento, in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, del danno complessivo pari a **€ 198.621,29 (euro centonovantottomilaseicentoventuno,29)**, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia. Queste seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 720,00.

(Diconsi euro Settecentoventi/00)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 3 luglio 2025 e dell'8 settembre 2025.

Il Presidente Estensore

Leonardo Venturini

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/10/2025

Il Funzionario di Segreteria

Daniele Iliceto

Firmato digitalmente